Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 4 gennaio 1938 - Anno XVI

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1/2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato, in Roma, Milano, Napoli e Firenze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 25 novembre 1937-XVI, n. 2159.
Riforma delle vigenti disposizioni riguardanti le imposte di soggiorno e di cura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, che approva il testo unico per la finanza locale;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare le disposizioni vigenti per l'applicazione delle imposte di soggiorno e di cura;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno e per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'imposta di soggiorno è dovuta da chiunque si rechi nel Comune e vi dimori temporaneamente in alberghi, pensioni e locande.

Nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, riconosciute ai sensi del R. decreto-legge 15 aprile 1926-IV, numero 765, e nelle località climatiche e balneari, ancorchè non riconosciute, l'imposta è applicabile anche in confronto di coloro che dimorino in stabilimenti o case di cura, camere ammobiliate, ville ed altre abitazioni d'affitto.

Art. 2.

L'imposta è corrisposta in base ad una quota fissa giornaliera individuale, graduata secondo la categoria degli alberghi, pensioni, stabilimenti e case di cura, locande e camere ammobiliate, ville ed altre abitazioni d'affitto. Per ogni categoria è stabilita una quota fissa per persona non inferiore a L. 0,50 e non superiore a L. 4 giornaliere. Tale quota è ridotta alla metà per i domestici, per i fanciulli al disotto di 12 anni e per i componenti di famiglie con non meno di cinque figli a carico dei genitori, quando soggiornino nel Comune per cure climatiche o balneari.

È peraltro consentito un aumento fino a L. 1 per ogni persona e giorno, per la sola durata del periodo stagionale laddove questo sia fissato nell'annuario ufficiale degli « Alberghi d'Italia » pubblicato ai sensi dell'art. 10 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049.

Art. 3.

Per gli alberghi e le pensioni vale la classifica nazionale attuata ai sensi del R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 975.

Alla classificazione degli stabilimenti e delle case di cura, locande e camere ammobiliate, ville ed altre abitazioni d'affitto provvede, tenendo conto della rispettiva importanza, della loro attrezzatura e della località in cui sono situati, il podestà con deliberazione da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa, previo parere dell'Ente provinciale per il turismo.

Art. 4.

Sono esenti dall'imposta di soggiorno:

a) coloro che hanno nel Comune la loro residenza o comunque vi sono stati assoggettati all'imposta sul valore locativo;

b) gli ambasciatori e gli agenti diplomatici delle nazioni estere, i consoli e gli agenti consolari, non regnicoli, nè naturalizzati, purchè esista parità di trattamento negli Stati dai quali dipendono e purchè non esercitino nel Regno un commercio, una industria o una professione e non siano amministratori di aziende commerciali;

c) i funzionari governativi, quelli dell'Ente nazionale per le industrie turistiche e degli Enti provinciali per il turismo, gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, dei Reali carabinieri e degli altri Corpi militarmente organizzati a servizio dello Stato, in missione per ragioni di servizio;

d) i poveri, nonchè i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale, inviati, per ragioni di cura, a spese dello Stato, delle provincie, dei comuni o delle istituzioni di assistenza e beneficenza;

e) i militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, dei Reali carabinieri e degli altri Corpi militarmente organizzati a servizio dello Stato, inviati alla cura per disposizione delle autorità competenti;

f) coloro che sono ricoverati, a regime comune, in ospedali, manicomi, ospizi, stabilimenti di cura od anche in case private di ricovero o cura, quando le spese di degenza fanno carico ad un ente pubblico ovvero ad un'istituzione anche privata, di assistenza e beneficenza;

g) coloro che dimorano nel Comune in collegi o istituti a scopo di educazione, quando la spesa relativa fa carico ad un ente pubblico o ad un'istituzione, anche privata, di assistenza e beneficenza;

h) le persone che pernottano in bivacchi od in rifugi alpini con o senza custode;

I Comuni possono estendere l'esenzione ai medici chirurghi, alle assistenti sanitarie, alle infermiere diplomate e

levatrici, ai farmacisti, ai giornalisti ed ai partecipanti in genere alle colonie appartenenti alle Organizzazioni del Partito Nazionale Fascista, nonchè agli operai ed impiegati che si rechino nel comune a scopo di lavoro al servizio di terzi.

Art. 5.

L'applicazione dell'imposta di soggiorno è obbligatoria per i Comuni dichiarati stazioni di soggiorno, di cura o di turismo, che provvedano all'istituzione dell'imposta stessa sentito il Comitato locale.

La deliberazione di istituzione dell'imposta, così dei Comuni predetti come degli altri, è soggetta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, previo parere dell'Ente provinciale per il turismo e alla omologazione del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri delle finanze e della cultura popolare.

Art. 6.

Qualora i Comuni indicati nel primo comma dell'articolo precedente non istituiscano l'imposta di soggiorno entro due mesi dal riconoscimento della stazione, vi provvede, su richiesta del Comitato locale o d'ufficio, la Giunta provinciale amministrativa, previo parere dell'Ente provinciale per il turismo.

Il Ministero per l'interno di concerto con i Ministri per le finanze e per la cultura popolare, può dichiarare obbligatoria l'applicazione dell'imposta di soggiorno per qualsiasi Comune e prescrivere la relativa tariffa e le esenzioni rese facoltative dall'ultimo capoverso dell'art. 4.

Art. 7.

Il quarto del provento dell'imposta di soggiorno, al netto delle spese di riscossione, è devoluto all'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità ed infanzia, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1925-IV, n. 2277.

Art. 8.

Dedotto il quarto di cui all'articolo precedente, il quindici per cento della imposta di soggiorno, riscossa dai comuni dichiarati stazioni di soggiorno, di cura o di turismo ed il cinquanta per cento della imposta stessa riscossa dagli altri comuni, sono devoluti, a partire dal 1° gennaio 1938-XVI e fino alla concorrenza di 125 milioni, a favore della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico per la formazione del fondo di garanzia di cui all'art. 19 del R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1561.

Art. 9.

Il provento dell'imposta di soggiorno, dopo effettuati i prelievi di cui ai precedenti articoli 7 e 8 e del contributo stabilito a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2302, a favore degli Enti provinciali per il turismo, è devoluto nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, al bilancio della rispettiva azienda autonoma e negli altri Comuni al bilancio comunale.

Art. 10.

L'imposta di soggiorno è riscossa dai Comuni, o direttamente per mezzo di speciali percettori, o per il tramite di coloro che gestiscono alberghi, pensioni, locande, stabilimenti o case di cura o comunque cedano in locazione ville od alloggi in genere ai forestieri. Nel secondo caso i conduttori d'albergo e gli altri datori di alloggio rispondono in proprio del tributo, salvo diritto di rivalsa.

Gli Enti provinciali per il turismo possono eseguire verifiche al fine di accertare la regolarità della riscossione dell'imposta.

Art. 11.

Le somme riscosse debbono essere versate ai tesorieri comunali i quali sono personalmente responsabili della integrale e regolare devoluzione delle quote spettanti, ai termini dei precedenti articoli, all'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità ed infanzia, alla sezione autonoma per il credito alberghiero, agli Enti provinciali per il turismo ed alle Aziende autonome delle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo.

I relativi versamenti debbono essere eseguiti entro i primi dieci giorni di ogni mese. La quota spettante alla Sezione autonoma per il credito alberghiero è versata alla Tesoreria provinciale al nome e nel conto della Sezione stessa. In caso di ritardo nei versamenti, i tesorieri sono soggetti in proprio alla multa del quattro per cento.

I podestà sono responsabili dell'osservanza da parte dei tesorieri comunali delle disposizioni del presente articolo.

In caso di inadempienza il prefetto accerta il credito di ciascun ente e dispone per la procedura coattiva sulla cauzione del tesoriere con le norme della legge per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 12.

Nulla è innovato alle disposizioni in vigore concernenti i corrispettivi dovuti per imposta di soggiorno sui buoni alberghieri emessi dalla Federazione nazionale fascista alberghi e turismo.

Art. 13.

Il contributo speciale di cura dovuto, ai sensi dell'articolo 14 del R. decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 765, da coloro che, per l'esercizio di commerci, industrie, professioni, traggono particolari vantaggi economici dalla esistenza della stazione di soggiorno, di cura, di turismo è corrisposto con un'addizionale non superiore all'uno per cento dei redditi colpiti dall'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni o dell'imposta di patente.

Ove le dette imposte non siano istituite, il contributo è applicato, in misura non superiore all'uno per cento, ai redditi d'industrie, commerci, arti e professioni soggetti all'imposta di ricchezza mobile, nonchè ai redditi esenti da tale imposta, anche in virtù di leggi speciali.

Art. 14.

Rimane ferma la facoltà del Ministro per l'interno di consentire, di concerto con quello per le finanze e per la cultura popolare, l'ulteriore applicazione, nei Comuni dei territori annessi, dichiarati stazioni di cura dagli ordinamenti precedentemente in vigore, della tassa di musica e del contributo di cura, secondo le speciali disposizioni già in vigore, quando ciò risulti indispensabile per fronteggiare inderogabili esigenze delle stazioni stesse.

Art. 15.

Gli articoli 1 a 14 del presente decreto sostituiscono le disposizioni del capo X del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, numero 1175.

Art. 16.

L'applicazione della imposta di cura disciplinata dagli articoli 172 e seguenti del testo unico predetto dovrà cessare con lo scadere dell'esercizio finanziario 1937.

L'imposta di soggiorno sarà applicata, a partire dal 1° gennaio 1938-XVI, esclusivamente in base alle disposizioni del presente decreto.

I Comuni dichiarati stazioni di soggiorno, di cura o di turismo dovranno entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto adottare la deliberazione prescritta dallo art. 5.

Nel caso di inadempienza provvederà la Giunta provinciale amministrativa a norma del primo comma dell'art. 6.

Art. 17.

Fino a quando non avrà avuto attuazione il R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 975, l'imposta di soggiorno a carico di coloro che dimorano in alberghi e pensioni sarà applicata in base alla classificazione in categorie stabilita per il servizio dei buoni d'albergo e risultante dall'« Annuario ufficiale » degli Alberghi d'Italia per l'anno 1938, pubblicato ai sensi dell'art. 10 del R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049.

Gli esercizi che non abbiano aderito al servizio dei buoni d'albergo, saranno classificati dal podestà, inteso l'Ente provinciale per il turismo, in otto categorie contrassegnate con le lettere *L, S, A, B, C, D, E* e *F*. Alla categoria *F* saranno assegnati gli esercizi che, per la loro esigua importanza e modesta attrezzatura, non siano assimilabili ad alcuno di quelli che dall'« Annuario » risultano compresi nelle categorie superiori.

L'imposta sarà riscossa nelle seguenti misure:

Categoria	*L* e *S* . . .	L. 4 —	per ogni	persona	e giorno
»	*A*	» 3,50	»	»	»
»	*B* e *C* . . .	» 3 —	»	»	»
»	*D*	» 2,50	»	»	»
»	*E*	» 2 —	»	»	»
»	*F*	» 1 —	»	»	»

Potrà essere applicato l'aumento stagionale di cui all'articolo 2.

Art. 18.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ALFIERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 193. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1937-XV, n. 2160.

Ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee nel territorio dell'isola di Capri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 94 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Visto il R. decreto 18 ottobre 1934, n. 2174, che ha approvato l'elenco dei Comuni del Regno per i cui territori la ricerca, l'estrazione e la utilizzazione delle acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione;

Ritenuta la necessità di dichiarare soggetto a tutela anche il territorio dell'isola di Capri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai sensi dell'art. 94 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, la ricerca, la estrazione e la utilizzazione di tutte le acque sotterranee nel territorio dell'isola di Capri (Napoli) sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 164. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 novembre 1937-XVI, n. 2161.

Approvazione del regolamento delle Ricevitorie, delle Agenzie e dei Servizi rurali dell'Amministrazione postale telegrafica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, riguardante l'ordinamento dell'Amministrazione postale telegrafica;

Visto l'art. 344 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645, col quale articolo venne fissato al 1° luglio 1936-XIV il termine per la pubblicazione dei regolamenti di esecuzione del Codice suddetto;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, numero 1501, convertito nella legge 31 dicembre 1936-XV, numero 2393, col quale articolo il suindicato termine venne prorogato al 1° luglio 1937-XV;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, numero 1382, col quale articolo fu conferita al Governo del Re

la facoltà di provvedere all'emanazione dei regolamenti per l'esecuzione del Codice postale e delle telecomunicazioni anche separatamente per i singoli servizi ed oltre il termine previsto dall'art. 1 del citato R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1501;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'opportunità di provvedere con separato regolamento alla esecuzione delle norme contenute nel libro III del Codice postale e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito regolamento delle Ricevitorie, delle Agenzie e dei Servizi rurali, composto di 124 articoli, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 157. — MANCINI.

Regolamento delle Ricevitorie, delle Agenzie e dei Servizi rurali.

TITOLO I.

Parte generale.

Art. 1.

Il presente regolamento disciplina l'ordinamento ed il funzionamento delle ricevitorie, delle agenzie, delle collettorie, dei servizi di portalettere rurale, e lo stato giuridico ed economico del relativo personale.

Art. 2.

Il Ministero determina i servizi da affidare alle ricevitorie, agenzie e collettorie, e può variarli o limitarli, in caso di necessità.

I servizi di recapito, di trasporto e scambio degli oggetti postali possono essere affidati, anche in via continuativa, soltanto alle ricevitorie di 2ª e 3ª classe ed alle agenzie.

Art. 3.

Gli ordinamenti dei vari servizi determinano le operazioni che possono eseguire le ricevitorie, le agenzie e le collettorie.

Art. 4.

Le Direzioni compartimentali o provinciali determinano a quali delle dipendenti ricevitorie, agenzie o collettorie debbono far capo per le proprie operazioni gli Uffici pubblici e le rivendite di generi di Monopolio.

Art. 5.

Sono ricevitorie principali quelle qualificate tali con provvedimento del Ministro per le comunicazioni, indipendentemente dalla loro retribuzione.

Le ricevitorie, anche se principali, le quali disimpegnano alcuni dei servizi postali e telegrafici in via sussidiaria ad altro ufficio coesistente nello stesso centro urbano, sono denominate succursali.

Fra le ricevitorie telegrafiche, sono comprese anche quelle nelle quali il servizio sia limitato alla sola accettazione dei telegrammi.

Art. 6.

Tranne che per le principali, la classifica delle ricevitorie è fatta in base ai seguenti limiti di retribuzione:

1ª classe - con retribuzione superiore a L. 12.000;

2ª classe - con retribuzione superiore a L. 5.000, e fino a L. 12.000;

3ª classe - con retribuzione fino a L. 5.000.

Per le ricevitorie che funzionano soltanto per una parte dell'anno, la classe è determinata in base alla retribuzione ragguagliata ad anno.

Art. 7.

L'orario ed i servizi che disimpegnano le ricevitorie non qualificate principali sono di regola determinati dalla classe cui esse appartengono.

Tuttavia, il Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, può, in caso di riduzione di classe, in conseguenza degli articoli 297 e 298 del Codice, mantenere la competenza e l'orario precedentemente vigenti.

Art. 8.

La durata del servizio al pubblico, per le ricevitorie principali, è stabilita secondo le necessità di servizio con un minimo di otto ore nei giorni feriali.

Per le altre ricevitorie, l'orario normale nei giorni feriali è di:

— otto ore per quelle di prima classe;
— sette ore per quelle di seconda classe;
— cinque ore per quelle di terza classe.

Nei giorni festivi, l'orario normale per le ricevitorie delle tre classi è di tre ore. Le ricevitorie succursali rimangono chiuse, salvo disposizioni speciali.

L'orario normale, per i servizi al pubblico delle collettorie, è di due ore giornaliere, indipendentemente da quello che occorre per il servizio di recapito.

L'orario, continuato o frazionato, che le ricevitorie e le collettorie debbono normalmente osservare entro i detti limiti per il servizio al pubblico, è stabilito dalla Direzione compartimentale o provinciale.

Per speciali esigenze, può essere disposto che le ricevitorie e le collettorie osservino un orario diverso da quello normale.

Art. 9.

Le normali attribuzioni delle collettorie sono le seguenti:

a) vendita di francobolli e di altre carte valori postali;

b) accettazione e recapito delle corrispondenze ordinarie, raccomandate, dei pacchi postali ordinari, nonchè delle corrispondenze e dei pacchi con valore dichiarato e con assegno;

c) riscossione di vaglia e di buoni fruttiferi postali, per incarico dei beneficiari;

d) richiesta di emissione di vaglia e di buoni fruttiferi postali, di versamento sui conti correnti postali, per conto del pubblico.

Le operazioni affidate ai collettori sono eseguite esclusivamente presso l'ufficio o la ricevitoria cui la collettoria è aggregata.

Art. 10.

Ai Comuni, agli altri Enti pubblici ed alle aziende private, può essere concesso di assumere a loro spese un servizio di collettore o di portalettere rurale.

Il concessionario deve far eseguire il servizio da persone riconosciute idonee dall'Amministrazione, sottoposte a tutti gli obblighi che incombono agli agenti rurali.

In ogni caso, tali persone non acquistano titolo a pretesa alcuna verso l'Amministrazione per il servizio prestato.

Trattandosi di Comuni, l'impegno deve risultare da regolare deliberazione approvata dalla competente autorità tutoria.

Per la concessione fatta ad aziende private, l'Amministrazione potrà richiedere una garanzia pecuniaria.

La concessione è accordata con decreto Ministeriale, inteso il parere della Commissione compartimentale o provinciale.

Art. 11.

Sono adottati con decreto del Ministro per le comunicazioni, da registrarsi alla Corte dei conti:

a) i provvedimenti con i quali ai concessionari delle agenzie è assegnata o revocata la concessione;

b) i provvedimenti con i quali i ricevitori, i collettori ed i portalettere rurali sono nominati, allontanati dal servizio, riammessi in servizio, dichiarati rinunciatari o dimissionari, dispensati dal servizio per sopravvenuta inabilità fisica, o perchè inidonei al servizio, o destinati ad altro posto perchè riconosciuti incompatibili in quello che occupano;

c) i provvedimenti con i quali è dichiarato risoluto il rapporto di servizio per i ricevitori, per i collettori, per i portalettere rurali, nonchè per i gerenti i quali abbiano acquisito titolo ad ottenere una ricevitoria;

d) i provvedimenti con i quali ai ricevitori, ai collettori ed ai portalettere rurali è inflitta la sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un anno;

e) i provvedimenti con i quali è aumentata o diminuita la retribuzione per le ricevitorie, le agenzie ed i servizi rurali.

Sono adottati con decreto del direttore generale delle poste e dei telegrafi i provvedimenti con i quali i gerenti sono nominati ed esonerati dall'incarico. Anche tali decreti sono sottoposti alla registrazione della Corte dei conti.

Art. 12.

Spetta al direttore compartimentale o provinciale di emanare i provvedimenti con i quali è autorizzata o revocata la nomina di supplente delle ricevitorie, di agente rurale provvisorio o di sostituto dei collettori e dei portalettere rurali.

Art. 13.

Il verbale di giuramento del personale addetto alle ricevitorie, alle agenzie ed ai servizi rurali, deve essere redatto su carta da bollo e deve essere conservato in originale presso la Direzione compartimentale o provinciale.

Il direttore compartimentale o provinciale può delegare a ricevere il giuramento un funzionario del servizio ispettivo od anche il podestà del luogo.

Art. 14.

La presidenza delle Sottocommissioni delle ricevitorie, costituite dal presidente della Commissione centrale, ove non sia da lui assunta, spetta al funzionario di grado più elevato o più anziano.

Nella Commissione centrale e nelle Sottocommissioni, il membro di grado meno elevato esercita le funzioni di segretario.

Nelle Commissioni compartimentali o provinciali, le funzioni di segretario sono esercitate dall'impiegato di ruolo all'uopo designato dal rispettivo direttore compartimentale o provinciale fra quelli da lui dipendenti, od anche dal componente della Commissione che ha il grado meno elevato.

Art. 15.

A tutti i componenti della Commissione centrale o delle Sottocommissioni, per ciascuna giornata in cui abbiano preso parte alle sedute, spetta un compenso fissato nella misura lorda di L. 25, con le riduzioni previste dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

TITOLO II.

Ricevitorie ed agenzie.

CAPO I.

CONFERIMENTO DELLE RICEVITORIE.

SEZIONE I. — *Disposizioni generali.*

Art. 16.

Il possesso della licenza elementare superiore, per coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'ultimo comma dell'art. 280 del Codice, è sufficiente titolo di cultura per il conferimento della titolarità o della gerenza delle ricevitorie di 2ª e di 3ª classe, salva l'ipotesi di successione prevista dall'art. 284 del Codice medesimo.

Art. 17.

Nei casi in cui è consentito di prescindere dal possesso della licenza elementare superiore, la cultura corrispondente a tale titolo deve essere comprovata per mezzo di certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, nei modi previsti dal testo unico delle leggi e dal regolamento generale sulla istruzione elementare.

E' tuttavia in facoltà dell'Amministrazione di sottoporre l'aspirante ad una prova, per accertare se egli possegga la istruzione adeguata al posto cui aspira.

SEZIONE II. — *Conferimento delle ricevitorie mediante concorso.*

Art. 18.

I concorsi per i posti di ricevitore sono banditi con inserzione in una pubblicazione ufficiale dell'Amministrazione postale telegrafica.

I bandi di concorso sono sottoposti all'approvazione del Ministro per le comunicazioni ed indicano:

a) i documenti da allegare a corredo della domanda per comprovare, che gli aspiranti, alla data del bando, si trovino in possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso;

b) la eventuale ripartizione in gruppi dei posti messi a concorso in base alla loro importanza ed al territorio in cui hanno sede le ricevitorie, osservandosi, per la retribuzione delle medesime, i limiti massimi stabiliti dal successivo articolo;

c) le condizioni particolari necessarie per l'ammissione ai concorsi di ciascun gruppo, osservandosi, per l'anzianità di servizio, i limiti minimi stabiliti dal presente Regolamento.

L'Amministrazione può richiedere, nel bando, che i concorrenti provino di conoscere a sufficienza una o più lingue straniere.

Art. 19.

Le ricevitorie, ad eccezione di quelle principali, sono ripartite, agli effetti dei concorsi, nei seguenti gruppi:

1° gruppo - con retribuzione fino a L. 5.000;

2° gruppo - con retribuzione eccedente le L. 5.000 e fino a L. 8.000;

3° gruppo - con retribuzione eccedente le L. 8.000 e fino a L. 12.000;

4° gruppo - con retribuzione eccedente le L. 12.000 e fino a L. 15.000;

5° gruppo - con retribuzione eccedente le L. 15.000 e fino a L. 20.000;

6° gruppo - con retribuzione eccedente le L. 20.000 e fino a L. 40.000;

7° gruppo - con retribuzione superiore a L. 40.000.

Art. 20.

Ai concorsi per le ricevitorie del primo e del secondo gruppo sono ammessi esclusivamente gli invalidi di guerra, della causa nazionale, nonchè quelli per la difesa delle colonie italiane dell'Africa Orientale previsti nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111.

Art. 21.

Per l'assegnazione dei posti comunque non coperti per effetto dei concorsi previsti nell'articolo precedente, sono banditi nuovi concorsi con le seguenti modalità:

a quelli per le ricevitorie del primo gruppo sono ammessi esclusivamente i supplenti delegati che abbiano prestato servizio in tale qualità per almeno due anni, ed i supplenti che abbiano prestato servizio in tale qualità per almeno quattro anni;

a quelli per le ricevitorie del secondo gruppo sono ammessi esclusivamente i gerenti che abbiano prestato servizio in tale qualità per almeno tre anni, ed i supplenti delegati che abbiano prestato servizio in tale qualità per almeno quattro anni.

Art. 22.

Ai concorsi per le ricevitorie del terzo gruppo possono prendere parte i ricevitori che abbiano prestato servizio in tale qualità per almeno tre anni, ed i gerenti che abbiano prestato servizio in tale qualità per almeno sei anni.

A ciascuna di tali categorie è riservata una metà dei posti messi a concorso, con precedenza nell'assegnazione al gruppo dei ricevitori vincitori del concorso.

Art. 23.

Ai concorsi per le ricevitorie del quarto gruppo possono prendere parte i ricevitori che abbiano prestato servizio in tale qualità per almeno quattro anni.

Ai concorsi per le ricevitorie del quinto gruppo possono prendere parte i titolari di ricevitorie con retribuzione non inferiore a L. 8000, che abbiano prestato servizio in qualità di ricevitore per almeno sei anni.

Ai concorsi per le ricevitorie del sesto gruppo possono prendere parte i titolari di ricevitorie con retribuzione non inferiore a L. 10.000, che abbiano prestato servizio in qualità di ricevitore per almeno otto anni.

Ai concorsi per le ricevitorie del settimo gruppo possono prendere parte i titolari di ricevitorie con retribuzione non inferiore a L. 15.000, che abbiano prestato servizio in qualità di ricevitore per almeno dieci anni.

Art. 24.

Ai concorsi per le ricevitorie principali sono ammessi gli impiegati dell'Amministrazione postale e telegrafica collocati a riposo, gli impiegati dell'Amministrazione postale telegrafica che contino non meno di venti anni di servizio effettivo in ruolo, i titolari di altre ricevitorie principali, ed i ricevitori di prima classe, che abbiano non meno di dieci anni di servizio prestato effettivamente e lodevolmente in qualità di ricevitori.

Art. 25.

I limiti di retribuzione, in base ai quali è riconosciuto agli aspiranti il titolo per prendere parte ai concorsi, si intendono determinati in confronto delle retribuzioni complessive lorde delle ricevitorie effettivamente corrisposte al momento in cui è bandito il concorso.

Art. 26.

Nel periodo di anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi è anche computato:

a) per i gerenti: il servizio eventualmente prestato in qualità di ricevitore;

b) per i supplenti delegati: il servizio eventualmente prestato in qualità di ricevitore o di gerente;

c) per i supplenti: il servizio eventualmente prestato in qualità di ricevitore, di gerente o di supplente delegato.

I ricevitori, i gerenti, i supplenti delegati ed i supplenti, cessati dal servizio per motivi non disciplinari e da non oltre tre anni, sono ammessi ai concorsi alle stesse condizioni previste per ciascuna di tali categorie.

Non sono ammessi ai concorsi gli ex ricevitori dei quali il coniuge od i figli abbiano ottenuto la titolarità della ricevitoria per successione.

Art. 27.

I ricevitori in servizio, anche se nelle condizioni previste dal precedente art. 20, possono partecipare ai concorsi soltanto se abbiano conseguito almeno da tre anni la titolarità della ricevitoria gestita alla data del bando.

E' computato, però, in tale periodo, anche il servizio prestato nella qualità di titolare della ricevitoria precedentemente gestita, nel caso che da essa l'interessato abbia dovuto cessare per effetto della soppressione o della separazione dei servizi, ovvero per la incompatibilità prevista dall'art. 312 primo comma del Codice.

Art. 28.

L'anzianità minima complessiva, richiesta per l'ammissione ai concorsi delle ricevitorie, è ridotta alla metà, in favore di coloro che siano forniti di licenza di scuola media superiore o di altro titolo equipollente.

Art. 29.

Per i ricevitori, i gerenti, ed i supplenti chiamati o richiamati sotto le armi mentre erano in servizio, il servizio militare, ai fini dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi, è considerato come prestato alla dipendenza dell'Amministrazione, e nella qualità rivestita all'atto della chiamata o del richiamo alle armi.

Art. 30.

Nella classifica dei concorrenti ai posti di ricevitore, le benemerenze di guerra e della causa nazionale sono valutate, a parità di merito, secondo l'ordine di preferenza stabilito dall'art. 1 del R. decreto-legge n. 1176 del 5 luglio 1934.

Art. 31.

All'assegnazione dei posti messi a concorso si procede seguendo l'ordine di graduatoria limitata al numero dei posti stessi, e l'ordine di preferenza delle sedi che, in seguito alla pubblicazione della graduatoria, ciascun concorrente compresovi sarà tenuto ad indicare nel termine fissato dalla Amministrazione.

I prescelti debbono dichiarare, entro il termine prefisso, se accettano la ricevitoria loro assegnata.

L'attribuzione delle sedi, per vacanze comunque verificatesi dopo l'assegnazione, non può essere variata.

Art. 32.

I prescelti debbono adempiere agli obblighi della cauzione ed assumere la gestione della ricevitoria loro assegnata entro il termine di due mesi dalla comunicazione ufficiale dell'assegnazione. Tale termine può essere prorogato al massimo di tre mesi ad istanza dell'interessato, per eccezionali motivi di salute o di famiglia; salva la facoltà di proroga da parte dell'Amministrazione nell'interesse del servizio.

Art. 33.

Il ricevitore, che abbia dichiarato di accettare la ricevitoria assegnatagli, rinuncia irrevocabilmente a quella di cui è titolare, salva la facoltà dell'Amministrazione di mantenerlo nell'incarico per il tempo necessario a provvedere alla sua sostituzione.

SEZIONE III. — *Conferimento delle ricevitorie senza concorso*

Art. 34.

Nell'ipotesi di più aventi titolo alla successione, la preferenza è accordata al coniuge del cessato ricevitore, semprechè sia riconosciuto idoneo a gestire la ricevitoria vacante, od almeno altra ricevitoria di minore importanza.

In ogni altro caso di concorso fra successibili, la scelta è riservata all'Amministrazione.

Art. 35.

Il termine stabilito dal primo comma dell'art. 288 del Codice per la presentazione delle domande, decorre dalla vacanza del posto indistintamente per tutti gli interessati, anche se taluno di essi possa aspirare al posto soltanto in via subordinata.

Art. 36.

Al ricevitore, nonchè al gerente avente titolo alla nomina di ricevitore, debbono essere notificati, con preavviso di tre mesi, i provvedimenti di aggiunta, riunione o separazione di servizi, di elevazione a ricevitoria principale, o di soppressione della ricevitoria.

Ove l'interessato ne faccia richiesta, la ricevitoria da conferire, ai sensi dell'art. 286 del Codice, può essere d'importanza anche minore di quella gestita.

Art. 37.

Nel caso di riunione delle ricevitorie, quando l'Amministrazione giudichi che ambedue i titolari sarebbero in grado di assumere la ricevitoria a servizi riuniti, questa può essere conferita a quello di essi che sia ritenuto più idoneo, salva, in favore dell'altro, l'applicazione dell'art. 286 del Codice.

L'assegnazione di ricevitoria diversa può aver luogo, anche nei casi in cui una o tutte e due le ricevitorie siano vacanti, a favore del supplente delegato o del gerente avente titolo alla nomina a ricevitore ai sensi dell'art. 285 lettera *a)* del Codice.

Art. 38.

Il giudizio sull'importanza delle ricevitorie da assegnare senza concorso, quando non sia tassativamente determinata dal Codice o dal presente regolamento in base alla sola retribuzione, è demandato al Ministro per le comunicazioni.

Art. 39.

I ricevitori, ai quali sia consentito il cambio di ufficio, debbono sostenere le spese relative, comprese quelle per i passaggi di gestione.

Tale passaggio deve effettuarsi entro il termine perentorio stabilito dall'Amministrazione.

SEZIONE IV. — *Gerenze e reggenze delle ricevitorie.*

Art. 40.

Nel conferimento dei posti di gerente, hanno titolo preferenziale, fra gli aspiranti idonei, i successibili alla titolarità od il supplente delegato della ricevitoria.

Art. 41.

Il ricevitore non può essere inviato in missione.

Nel caso in cui sia temporaneamente chiusa la ricevitoria, ovvero nel caso in cui debba esserne allontanato temporaneamente, il ricevitore può essere incaricato della gerenza di altra ricevitoria di corrispondente o di minore importanza.

Art. 42.

Quando occorra provvedere alla gestione temporanea di una ricevitoria di speciale importanza, può esservi destinato quale gerente un ricevitore di adeguata capacità, il quale, però, appena sia possibile, e, comunque, entro il termine massimo di un anno, deve riprendere il proprio posto nella ricevitoria di cui è titolare.

I provvedimenti contemplati dal presente articolo e dal precedente sono disposti dal Ministro per le comunicazioni.

Art. 43.

L'impiegato di ruolo dell'Amministrazione od il supplente destinato a prestare servizio in missione presso una ricevitoria possono essere incaricati della gestione provvisoria della ricevitoria medesima con la qualifica di reggente, restando le spese di gestione a carico dell'Amministrazione.

Secondo la importanza e le speciali condizioni della ricevitoria gestita dall'impiegato di ruolo in missione, può esservi adibito un secondo impiegato di ruolo con funzioni di controllore.

CAPO II.

Stato giuridico dei ricevitori e dei gerenti.

Sezione I. — *Condizione giuridica del ricevitore e del gerente e loro obblighi.*

Art. 44.

Il ricevitore ed il gerente sono tenuti a disimpegnare tutti i servizi affidati alla ricevitoria, nonchè gli altri che l'Amministrazione ritenga di aggiungervi.

L'Amministrazione può consentire che il ricevitore, a motivo dell'età avanzata o di imperfezioni fisiche, sia esonerato dalle operazioni meccaniche di trasmissione e di ricevimento dei telegrammi, e che si serva, sotto la propria responsabilità, dei supplenti debitamente riconosciuti idonei.

Art. 45.

Il ricevitore ed il gerente debbono attendere personalmente al servizio, e, durante le assenze, debbono farsi sostituire, sotto la propria responsabilità, da un supplente di loro fiducia, debitamente autorizzato.

Anche le brevi assenze debbono essere autorizzate dalla Direzione compartimentale o provinciale; ed in ogni caso il ricevitore ed il gerente debbono dare preventivo avviso del momentaneo allontanamento.

Art. 46.

Il congedo normale è accordato ai ricevitori ed ai gerenti dalla Direzione compartimentale o provinciale, per un periodo non superiore a trenta giorni complessivamente in ciascun anno solare.

Al ricevitore possono essere eccezionalmente consentite, per gravi e comprovati motivi, assenze di durata superiore al congedo normale, con la preventiva autorizzazione del Ministero, il quale, ove l'assenza debba protrarsi oltre sei mesi, giudicherà se il ricevitore, anche senza sua richiesta, debba essere sostituito temporaneamente con regolare passaggio di amministrazione.

Art. 47.

I ricevitori ed i gerenti delle succursali, quando non sia diversamente disposto, sono tenuti, sotto la loro responsabilità, a ritirare od a far ritirare le sovvenzioni e le carte valori, nonchè ad eseguire i versamenti.

Per le provviste di cartoline per corrispondenza e pacchi di peso superiore ai tre chilogrammi, il trasporto, a richiesta del ricevitore o del gerente, è effettuato a cura dell'Amministrazione.

Art. 48.

I ricevitori ed i gerenti che intendono rinunciare al posto debbono dare all'Amministrazione un preavviso di tre mesi. In mancanza di tale preavviso, essi sono esclusi da ogni concorso nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, indipendentemente da ogni eventuale azione penale o disciplinare, conseguenti dall'abbandono del servizio.

La rinuncia diviene comunque irrevocabile al momento in cui l'Amministrazione ne abbia preso atto.

Art. 49.

Quando sia contratto matrimonio fra persone che rivestano ambedue la qualità di ricevitore o di gerente, ciascuna di esse ha l'obbligo di denunciare, nel termine di trenta giorni alla Direzione compartimentale o provinciale da cui dipende, la incompatibilità, dichiarando se intenda rinunciare al proprio incarico.

In mancanza della regolare denuncia, o quando nè l'uno nè l'altro degli interessati abbia dichiarato di rinunciare, è disposto l'esonero di uno dei coniugi, tenendosi conto delle loro condizioni famigliari e delle esigenze del servizio, ed intendendosi, nei confronti del ricevitore esonerato, risoluto di diritto il rapporto di servizio.

Art. 50.

Salvo gli eventuali concorsi previsti dalla legge, nelle spese di gestione a carico dei ricevitori o dei gerenti, oltre quelle per il personale e per gli oneri relativi all'affitto e all'arredamento del locale, sono comprese quelle occorrenti:

a) per l'acquisto, per il collocamento e la manutenzione della cassaforte o di altro mezzo consentito dal Ministero per la custodia dei valori;

b) per l'illuminazione, il riscaldamento e la pulizia del locale;

c) per la cancelleria, per l'acquisto della bandiera e per un orologio murale;

d) per la verifica delle bilance, dei pesi e delle misure;

e) per il pagamento dei contributi e dei premi di assicurazione dovuti all'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici.

Nelle spese per il personale, sono compresi tutti gli oneri relativi al trattamento economico dei supplenti, a quello dei fattorini incaricati del recapito dei telegrammi, degli espressi o degli avvisi di servizio, ed a quello delle persone incaricate della pulizia del locale.

Art. 51.

La scelta dei locali per le ricevitorie è fatta dai rispettivi titolari, con l'approvazione delle competenti Direzioni compartimentali o provinciali.

L'Amministrazione ha facoltà di fare obbligo al ricevitore od al gerente di valersi del locale affittato dal predecessore, fino alla scadenza o risoluzione del contratto in corso.

La Direzione compartimentale o provinciale, nell'interesse del servizio, può ordinare in ogni momento al ricevitore o al gerente, tenendo conto degli obblighi da essi assunti verso il proprietario del locale ove ha sede la ricevitoria, di trasferire questa in altro locale.

Contro il provvedimento del direttore compartimentale o provinciale, è ammesso ricorso al Ministero, che decide definitivamente.

Art. 52.

Dal contratto di affitto, da comunicarsi alla Direzione compartimentale o provinciale, deve risultare che il locatore riconosce all'Amministrazione il diritto di subentrare in ogni momento al titolare nella locazione, o di farvi subentrare la persona incaricata della nuova gestione.

Il locale deve essere sufficientemente spazioso, in relazione all'importanza ed all'indole dei servizi, situato in posizione comoda, centrale, possibilmente al pianterreno, igienico, convenientemente arredato, tenuto decentemente, e deve offrire la maggiore possibile sicurezza contro il furto e l'incendio, e la maggiore possibile garanzia per la segretezza dei servizi e della corrispondenza.

E' vietato d'introdurre o lasciare introdurre persone estranee nei locali della ricevitoria non destinati al pubblico, eccettuate quelle adibite alla pulizia, le cui generalità debbono essere preventivamente indicate alla Direzione compartimentale o provinciale.

E' tollerata una comunicazione interna con l'abitazione del ricevitore o del gerente, purchè normalmente chiusa a chiave.

Art. 53.

Quando il trasferimento della ricevitoria in altro locale è dovuto a causa indipendente dalla volontà del ricevitore o del gerente, essi sono esonerati dalla spesa occorrente per lo spostamento del materiale relativo al servizio telegrafico, alla quale provvede l'Amministrazione, semprechè non si ritenga che la spesa stessa debba far carico al Comune o ad altro Ente interessato.

Art. 54.

La cauzione dei ricevitori e dei gerenti è commisurata, con un minimo di L. 10.000, al doppio della retribuzione annua, liquidata in base ai coefficienti indicati nella prima parte della tabella prevista dall'art. 297 del Codice applicata per la liquidazione della retribuzione delle ricevitorie.

Nel computo sono trascurate le frazioni di retribuzione inferiori a L. 100.

Per le ricevitorie di 3ª classe, con soli servizi postali o con servizi postali ed elettrici, l'ammontare minimo della cauzione è di L. 5.000.

Per le ricevitorie con soli servizi elettrici, la cauzione è pari al decimo degli introiti dell'ultimo esercizio finanziario, con un massimo di L. 5.000 e con un minimo di L. 500, escluse per gli introiti le frazioni di centinaia di lire.

Per le ricevitorie di nuova istituzione, la cauzione è determinata in relazione all'importanza della ricevitoria da istituirsi, tenendo per base i minimi sopra indicati ed in ogni caso non può superare il doppio della retribuzione provvisoria, ridotto di un quarto.

Art. 55.

La misura del versamento da effettuarsi dai ricevitori e dai gerenti alla Cassa mutua cauzioni, ai sensi dell'art. 293 del Codice, è stabilita nel dieci per cento della cauzione individuale dovuta, oltre l'uno per cento a titolo di iscrizione.

I complementi di cauzione richiesti ai ricevitori ed ai gerenti debbono essere effettuati entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa lettera di invito.

Nei confronti del ricevitore inadempiente, può essere dichiarata la rinuncia di diritto.

Art. 56.

Il pagamento delle somme risultanti a credito sul conto individuale degli iscritti alla Cassa mutua cauzioni, a carico dei quali non risultino addebiti di sorta, è autorizzato con decreto del direttore generale delle poste e dei telegrafi, da sottoporsi al visto della Corte dei conti, quando gli iscritti stessi siano cessati dal servizio, e quando, trattandosi di contabili postali o postali-telegrafici, la loro gestione sia stata approvata dalla Corte predetta.

Art. 57.

I gerenti delle ricevitorie hanno tutte le attribuzioni e gli obblighi spettanti ai ricevitori.

Art. 58.

L'Amministrazione può in ogni tempo, a suo discrezionale giudizio, senza alcun indennizzo, esonerare i gerenti delle ricevitorie.

SEZIONE II. — *Trattamento economico.*

Art. 59.

La retribuzione e gli altri emolumenti spettanti per mesi maturati all'incaricato della gestione di una ricevitoria prima della registrazione del decreto di nomina da parte della Corte dei conti, sono pagati in base a certificati di prestato servizio, da rilasciarsi dalle Direzioni compartimentali o provinciali, in seguito ad autorizzazione del Ministero.

Gli aumenti di retribuzione sono corrisposti dopo assolti gli obblighi relativi alla cauzione.

Art. 60.

Alle ricevitorie di nuova istituzione, nonchè a quelle derivanti dalla trasformazione degli uffici principali, è assegnata, in via provvisoria, la retribuzione presunta minima stabilita dal Ministero col decreto di istituzione o di trasformazione comprendendovi, eventualmente, il compenso speciale per i servizi accessori di trasporto e recapito degli oggetti postali.

La retribuzione provvisoria può essere sottoposta a revisione, per effettuarne il conguaglio a quanto risulti spettare in base ai dati del lavoro verificatosi durante un periodo non inferiore ai tre mesi successivi a quello in cui la ricevitoria ha cominciato a funzionare.

Alla liquidazione della retribuzione definitiva delle anzidette ricevitorie ed al conseguente definitivo conguaglio, si provvede in base ai dati del lavoro verificatosi durante il primo esercizio finanziario successivo a quello in cui è avvenuta la istituzione o trasformazione della ricevitoria, e, con decorrenza retroattiva, la retribuzione così stabilita vale normalmente per tutto il quinquennio in corso.

Art. 61.

Alle ricevitorie elevate dalla 3ª alla 2ª classe, in conseguenza di aumento di retribuzione dovuto al lavoro, si continua a corrispondere provvisoriamente la retribuzione già assegnata, salvo a procedere alla liquidazione della retribuzione definitiva, ed al conseguente conguaglio, in base ai criteri stabiliti nel comma terzo del precedente articolo.

Per le ricevitorie elevate dalla 2ª alla 1ª classe, si procede senz'altro alla liquidazione della retribuzione definitiva, che ha decorrenza dalla data della effettiva elevazione stessa.

Art. 62.

Nei casi di provvedimenti adottati in via definitiva per riunione o separazione di ricevitorie, e per aumento o diminuzione di servizi della ricevitoria, la nuova retribuzione è liquidata con effetto dal giorno in cui ha avuto luogo il provvedimento.

Con tale liquidazione, è modificata la retribuzione, aggiungendo o togliendo la quota spettante per i servizi aggiunti o tolti alla ricevitoria, in base alla tabella dei coefficienti.

Art. 63.

Il compenso per i prolungamenti di orario disposti a tempo indeterminato per i servizi al pubblico delle ricevitorie, nei giorni feriali, è computato in misura quadrupla di quella fissata, nella tabella dei coefficienti, per l'orario normale e per il servizio interno, ed è conglobato nella retribuzione.

I prolungamenti di orario, disposti temporaneamente per i servizi al pubblico, sono retribuiti con speciale compenso

la cui misura viene stabilita con decreto del Ministro per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze.

Se il servizio prolungato temporaneamente richieda anche l'opera dei supplenti, il compenso orario è aumentato del 50 % per ogni supplente di cui sia autorizzata la prestazione.

Art. 64.

Il concorso dell'Amministrazione nella spesa di affitto del locale delle ricevitorie succursali, può essere accordato a richiesta dei titolari o dei gerenti, fino a quando sussista per essi l'accertata impossibilità di ottenere il locale a migliori condizioni e di sostenere la spesa.

Per le altre ricevitorie, si può provvedere, in caso di riconosciuta necessità, a norma degli articoli 296 e 298 del Codice.

L'importo del concorso è conglobato nella retribuzione, ed in ogni caso non deve superare la differenza tra l'ammontare effettivo della pigione ed il decimo della retribuzione assegnata alla ricevitoria, in base ai coefficienti indicati nella prima parte della tabella applicata per la liquidazione della retribuzione delle ricevitorie.

Art. 65.

Per stabilire se ed in quale misura debba essere integrata o ridotta la retribuzione normale assegnata alle ricevitorie, devesi tener conto di tutte le spese di gestione e di tutti gli utili netti realizzati dal ricevitore o dal gerente, compresa la metà dell'aggio per la vendita delle carte valori.

Il provvedimento è adottato previo il parere della Commissione compartimentale o provinciale e del Consiglio di amministrazione.

Art. 66.

Le varianti che siano apportate alla tabella dei coefficienti sono rese note con una pubblicazione ufficiale della Amministrazione postale telegrafica.

Qualora, all'inizio del quinquennio al quale si riferisce la liquidazione, non siano state stabilite ed approvate, nelle forme prescritte, le nuove retribuzioni, continua in via provvisoria, e salvo conguaglio, ad essere corrisposta la retribuzione in precedenza assegnata.

Art. 67.

La diminuzione della retribuzione stabilita dall'art. 299 del Codice è effettuata anche quando alle persone con diritto a pensione a carico del bilancio dello Stato, comunque esse abbiano conseguito la nomina a ricevitore, sia conferita la titolarità o la gerenza di altra ricevitoria, ancorchè non principale.

Art. 68.

Salvo convenzioni speciali, l'Amministrazione fornisce gratuitamente alle ricevitorie gli apparati per i servizi di telecomunicazione ed il materiale relativo, le cassette di impostazione, i sacchi, le ceste, le bilance, gli stampati ed i registri, i timbri, nonchè lo stemma per la ricevitoria.

Le riparazioni, quando il deterioramento non sia imputabile al ricevitore od al gerente, sono a carico della Amministrazione.

Art. 69.

Per usufruire della concessione dei viaggi a tariffa ridotta sulle linee delle Ferrovie dello Stato, i ricevitori debbono essere provvisti, a proprie spese, di un libretto personale e di uno per la famiglia.

La concessione è valevole per un anno solare, tanto per il ricevitore quanto per le persone di famiglia, e non spetta durante i periodi in cui il ricevitore si trovi fuori servizio per congedo straordinario o per causa che ha determinato la chiusura della sua gestione.

SEZIONE III. — *Disciplina.*

Art. 70.

Le punizioni dell'ammenda e della diffida sono applicabili, anche cumulativamente, per lievi negligenze, irregolarità ed infrazioni, dalle quali non sia derivato nocumento.

Art. 71.

Ai ricevitori è applicabile la penale fino ad un ventesimo della retribuzione, nei casi seguenti:

a) persistenza nelle mancanze che abbiano dato luogo alla applicazione dell'ammenda superiore a L. 20, o della diffida, anche se non cumulata con l'ammenda, ovvero maggiore gravità della mancanza;

b) difetto di sorveglianza sull'opera delle persone per ragioni di servizio alla dipendenza del ricevitore, in modo che ne sia derivato pregiudizio al regolare andamento del servizio;

c) inosservanza del segreto di ufficio, quando ne sia derivato nocumento pubblico o privato, e non si verifichi l'ipotesi della violazione del segreto sulla corrispondenza privata;

d) abusiva corrispondenza postale, telegrafica o telefonica;

e) indebita ingerenza nella direzione o gestione contabile di altra ricevitoria;

f) consueta non veritiera o comunque irregolare compilazione dei resoconti periodici di cassa o di qualsiasi documento contabile, al fine di sfuggire a determinate incombenze di servizio;

g) grave irregolarità nella compilazione dei modelli di liquidazione della retribuzione, dovuta a negligenza del ricevitore;

h) inosservanza delle disposizioni circa l'equo trattamento dei supplenti;

i) ripetuta inosservanza dell'orario di servizio al pubblico od assenza arbitraria dal servizio, quando non sia derivato pubblico o privato nocumento;

l) mancato impiego, da parte del ricevitore, della propria attività personale;

m) negligenza in servizio con conseguente danno agli interessi dello Stato o dei privati;

n) fatti, anche riguardanti la condotta privata del ricevitore, che tornino a disdoro dell'Amministrazione;

o) notevole deficienza di cassa dovuta a negligenza;

p) disordine generale nella gestione amministrativa contabile;

q) ripetuto impiego per il servizio di persone non autorizzate;

r) rifiuto di obbedienza agli ordini impartiti dai superiori per l'adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di servizio;

s) mancanze in genere di gravità consimile.

Art. 72.

Può essere consentito che l'importo delle penali inflitte sia pagato a rate mensili, entro il termine massimo di un anno.

Art. 73.

Ai ricevitori è applicabile la sospensione dalle funzioni e dalla retribuzione fino ad un anno, in caso di persistenza nelle mancanze che abbiano dato luogo all'applicazione della penale o nel caso di maggiore gravità delle mancanze che comportano tale punizione.

Art. 74.

La destinazione ad altra ricevitoria, prevista dall'art. 304, n. 5 del Codice, è cumulabile con altra punizione disciplinare.

Art. 75.

La risoluzione del rapporto di servizio, per perdita di fiducia da parte dell'Amministrazione, è applicabile ai ricevitori nei casi seguenti:

a) persistenza nelle mancanze che abbiano dato luogo all'applicazione della sospensione dalle funzioni e dalla retribuzione, ovvero della destinazione ad altra ricevitoria, o maggiore gravità della mancanza;

b) incetta di lavoro, procurata con mezzi illeciti, al fine di elevare la retribuzione della ricevitoria, esercitando indebita concorrenza verso il titolare di altra ricevitoria, ovvero arrecando pregiudizio alla regolarità dei servizi;

c) indicazione di cifre scientemente falsate sui modelli di liquidazione della retribuzione, al fine di ottenere un indebito aumento;

d) formazione di contratti simulati di supplenza, al fine di ingannare l'Amministrazione, o, comunque, di eludere le disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano il contratto, la nomina e i diritti dei supplenti,

e) grave abuso di autorità o di fiducia;

f) inosservanza del segreto di ufficio, quando ne sia derivato grave nocumento pubblico o privato;

g) violazione del segreto sulla corrispondenza privata, distruzione o sottrazione di oggetti in genere affidati alla Amministrazione, ovvero di documenti ufficiali, sempre quando non ricorrano i casi previsti dall'art. 308 del Codice;

h) volontaria sistematica distribuzione di corrispondenze non affrancate od insufficientemente affrancate;

i) persistente violazione dell'obbligo della residenza;

l) volontario abbandono del servizio, in modo che questo venga a mancare, quando non si verifichi l'ipotesi prevista dall'art. 306 del Codice;

m) assunzione di cariche od occupazioni incompatibili, nonostante ne sia stata chiesta e negata l'autorizzazione, ovvero mancata rinuncia ad esse nel termine stabilito con la notifica della relativa intimazione;

n) mancanze dalle quali risulti comunque nel responsabile la riprovevole condotta in genere, od il difetto di senso morale o di rettitudine, o la tolleranza di gravi abusi o colpa grave nell'adempimento degli obblighi di servizio;

o) fatti che abbiano dato luogo a sentenza di condanna, passata in giudicato, a pena restrittiva della libertà personale per delitto, quando la risoluzione del rapporto di servizio non si operi di diritto.

Art. 76.

La punizione dell'ammenda si applica senza formalità di procedura.

Art. 77.

I procedimenti per l'applicazione delle altre punizioni previste dall'art. 304 del Codice s'iniziano con la contestazione scritta degli addebiti fatta dal direttore compartimentale o provinciale, mediante lettera personale raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nella lettera di contestazione, sono brevemente riassunti gli elementi che comprovano gli addebiti, e, se del caso, è indicato l'organo al quale l'interessato viene deferito.

La contestazione deve essere rinnovata, quando, prima che sia definito il relativo procedimento, siano emersi nuovi addebiti a carico dell'interessato, ovvero quando si riconosca la necessità di deferirlo ad altro organo di grado superiore.

Art. 78.

Quando sono stati contestati addebiti per i quali sono previsti provvedimenti più gravi di quelli di propria competenza, il direttore compartimentale o provinciale deve limitarsi a rimettere gli atti alla locale Commissione, ovvero, secondo il caso, ad inoltrarli alla Direzione generale delle poste e dei telegrafi, perchè possa dar seguito al procedimento presso l'organo competente.

Art. 79.

Il direttore compartimentale o provinciale, ovvero la Commissione compartimentale o provinciale, quando, iniziatosi il procedimento, ritengano, in base a nuovi elementi od a diverso apprezzamento dei fatti, che siano applicabili sanzioni più gravi di quelle di propria competenza, debbono sospendere ogni deliberazione, e gli atti debbono essere inoltrati all'organo competente, come è stabilito dal precedente articolo.

Art. 80.

Nel termine di dieci giorni dalla data in cui ha ricevuto la lettera di contestazione, l'interessato può presentare le proprie deduzioni scritte, dichiarando, nel caso sia deferito ad uno degli organi collegiali giudicanti, se intende giustificarsi anche verbalmente, ed indicando il recapito al quale potranno essergli indirizzate le occorrenti comunicazioni.

L'invito a presentarsi per le deduzioni orali gli sarà spedito almeno cinque giorni prima dell'audizione, per la quale la Commissione od il Consiglio di amministrazione possono delegare uno dei propri componenti.

L'organo giudicante decide anche quando l'interessato non risulti reperibile, ovvero non abbia fatto pervenire in tempo utile le proprie deduzioni scritte, ovvero non si sia presentato ad esporle verbalmente.

Art. 81.

Delle punizioni previste dai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 304 del Codice è presa nota nel fascicolo personale dell'interessato.

Delle punizioni di grado superiore all'ammenda, oltre alla comunicazione personale, è fatta inserzione in una pubblicazione ufficiale dell'Amministrazione postale telegrafica.

Art. 82.

Il ricevitore può essere allontanato dal servizio, ai sensi dell'art. 310 (primo comma) del Codice, quando a suo carico sia iniziato procedimento penale.

L'allontanamento ha luogo, di diritto, quando sia stato spiccato mandato di cattura.

Art. 83.

Se il ricevitore, sottoposto a procedimento penale ed allontanato dal servizio, venga poi assolto perchè il fatto non sussiste, o perchè egli non lo ha commesso o non vi ha preso parte, è riammesso in servizio, con disposizione dell'Ammini-

strazione, la quale ha peraltro facoltà di confermare lo stato di sospensione, qualora, per circostanze emerse dal procedimento penale, ovvero per fatti estranei al procedimento stesso, ritenga di iniziare a carico di lui procedimento disciplinare.

A tale fine, la Direzione compartimentale o provinciale dovrà informare subito la Direzione generale delle poste e dei telegrafi dell'esito del procedimento penale e comunicare, appena possibile, copia della sentenza con annotazione di passaggio in cosa giudicata.

Il provvedimento che conferma la sospensione è adottato con decreto del Ministro per le comunicazioni.

Art. 84.

In caso di riammissione in servizio, il ricevitore conserva i diritti dell'anzianità per il periodo di allontanamento eccedente la eventuale sospensione inflitta ai sensi dell'art. 304 n. 4 del Codice.

L'indennità prevista dall'art. 310 del Codice può essere corrisposta, relativamente al periodo trascorso fuori servizio, anche a coloro che sono stati allontanati dal posto per l'incompatibilità prevista dall'art. 312 del Codice medesimo.

Il provvedimento è adottato su proposta della Commissione centrale delle ricevitorie.

L'utile netto della gestione previsto dall'art. 310 del Codice è calcolato nei modi stabiliti dal penultimo comma dell'articolo 301 del Codice stesso.

Art. 85.

La dispensa prevista dal capoverso dell'art. 311 del Codice, è pronunciata nell'interesse del servizio.

La dichiarazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 312 del Codice stesso non importa l'obbligo della contestazione degli addebiti.

CAPO III.

SUPPLENTI.

Art. 86.

La Direzione compartimentale o provinciale determina il numero dei supplenti che il ricevitore od il gerente debbono tenere alla loro dipendenza per il regolare andamento del servizio.

In caso di divergenza decide il Ministero.

Art. 87.

Nelle ricevitorie in cui si esegue il servizio telegrafico per apparato, deve esservi sempre un numero sufficiente di supplenti preventivamente riconosciuti idonei alla esecuzione del servizio stesso.

L'idoneità è accertata mediante apposito esperimento, dal quale possono essere dispensati coloro che abbiano conseguito l'abilitazione presso una scuola di telegrafia pratica istituita dall'Amministrazione o da essa riconosciuta.

Art. 88.

L'autorizzazione all'ammissione in servizio dei supplenti è data dal direttore compartimentale o provinciale, in base a domanda del ricevitore o del gerente, corredata dei documenti personali del proposto supplente, nonchè del contratto scritto con esso stipulato, da registrarsi a spese dei contraenti entro venti giorni dal visto di approvazione del Direttore suddetto.

La designazione del supplente delegato deve essere comunicata per iscritto e deve essere approvata, sotto pena di nullità, dal direttore compartimentale o provinciale.

Per le ricevitorie di terza classe, può essere autorizzato, quale supplente delegato, anche il supplente di altra ricevitoria.

In caso di assoluta urgenza, è consentita l'assunzione in servizio del supplente, prima che sia intervenuta l'autorizzazione, purchè il ricevitore od il gerente ne diano immediato avviso alla Direzione competente.

Il ricevitore od il gerente deve partecipare alla propria Direzione l'inizio e la durata del periodo di riposo annuale accordato ai propri supplenti che ne abbiano diritto.

Art. 89.

A richiesta del ricevitore o del gerente, la Direzione compartimentale o provinciale può autorizzare l'ammissione provvisoria in servizio, in qualità di supplente, di persona fornita degli occorrenti requisiti, subordinandola ad un periodo di prova, in nessun caso maggiore di trenta giorni.

Se entro tale termine il ricevitore od il gerente non avranno fatto pervenire alla Direzione i documenti personali del proposto supplente ed il prescritto contratto, l'autorizzazione s'intende decaduta a tutti gli effetti, e l'ulteriore prestazione del proposto supplente è considerata abusiva.

Art. 90.

Il contratto di supplenza s'intende risoluto di diritto con la revoca dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

Art. 91.

Quando il ricevitore od il gerente cessano dall'incarico, s'intende risoluto il contratto di supplenza con il conseguente pagamento della indennità prevista dalla legge sul contratto d'impiego privato.

Il ricevitore od il gerente, nei riguardi dei supplenti, sono tenuti, esclusivamente per il periodo relativo alla propria gestione, agli oneri stabiliti dalla legge suddetta.

Il ricevitore temporaneamente allontanato dal servizio, a norma dell'art. 310 del Codice, è tenuto, in attesa che sia regolata la di lui posizione, a liquidare la indennità sopra indicata ai supplenti che non siano assunti in servizio dal gerente subentrante.

Non sussiste l'obbligo del preavviso previsto dalla legge sul contratto d'impiego privato, quando la cessazione del supplente dal servizio sia conseguenza di un provvedimento di autorità adottato nei riguardi del ricevitore o del gerente.

In nessun caso l'Amministrazione può essere tenuta responsabile per l'inadempienza, da parte degli interessati, agli obblighi ad essi derivanti dalla legge o dal contratto.

CAPO IV.

AGENZIE.

Art. 92.

I capitolati di oneri per le singole agenzie debbono in ogni caso indicare:

a) i servizi affidati al concessionario;

b) le norme per la costituzione della cauzione;

c) la retribuzione, anche ai soli fini della cauzione, e gli altri eventuali compensi da corrispondere al concessionario;

d) le garanzie circa la idoneità del personale di cui il concessionario è autorizzato a valersi;

e) l'eventuale concorso del concessionario nelle spese d'impianto del servizio telegrafico;

f) gli oneri del concessionario nella manutenzione del materiale fornito dall'Amministrazione;

g) l'obbligo del concessionario di prestarsi ad agevolare l'Amministrazione nell'esercizio della vigilanza sull'agenzia;

h) le clausole penali relative alle eventuali infrazioni;

i) le condizioni alle quali diviene impegnativo e può aver termine il contratto.

Art. 93.

Per le agenzie con solo servizio di accettazione dei telegrammi, la retribuzione è corrisposta in base ad un compenso unitario per telegramma accettato, secondo è stabilito nel capitolato, con le variazioni applicabili alle retribuzioni delle ricevitorie.

Art. 94.

Le disposizioni degli articoli 59, 60, 61 e 62 del presente regolamento valgono, in quanto applicabili, anche per le retribuzioni delle agenzie.

Nel caso di agenzie a titolo gratuito, quando la cauzione non sia stabilita in misura fissa, la determinazione della retribuzione ha valore ai soli effetti dell'ammontare della cauzione.

Art. 95.

La cauzione che i concessionari delle agenzie postali e telegrafiche sono tenuti a prestare all'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici, deve corrispondere al doppio della retribuzione ad essi assegnata, con un minimo di L. 5000.

La cauzione deve essere costituita, fino al limite di L. 5000, mediante deposito in denaro, infruttifero per il depositante, e, per le somme eccedenti, mediante titoli di Stato.

È tuttavia in facoltà dell'Istituto suddetto di accettare, per le somme eccedenti le L. 5000, altra idonea garanzia determinandone le condizioni.

Art. 96.

Per le agenzie postali e telegrafiche non retribuite, concesse ad uso di alberghi, stabilimenti e luoghi di cura, nelle quali i servizi sono limitati all'accettazione e consegna della corrispondenza postale ordinaria e raccomandata non gravata di assegno, all'accettazione e alla consegna dei telegrammi, ed alla vendita delle carte valori postali acquistate dal concessionario con denaro proprio, la cauzione in denaro infruttifero per il depositante, da versarsi al suddetto Istituto, è stabilita in L. 2000 non aumentabili, con effetto dalla data di stipulazione della concessione e per tutta la durata di essa.

Art. 97.

Per le agenzie non concesse ad uso di alberghi, stabilimenti e luoghi di cura che abbiano soltanto servizio di accettazione e consegna dei telegrammi, o limitato all'accettazione dei telegrammi, la cauzione iniziale da versarsi in denaro infruttifero per il depositante al suddetto Istituto è stabilita in L. 500.

Compiuto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui l'istituzione ha avuto luogo, la cauzione è soggetta ad aumenti periodici, in modo che corrisponda al decimo degli introiti fatti dall'agenzia nell'esercizio finanziario precedente, con un massimo di L. 5000, detratte dagli introiti le frazioni di centinaia di lire.

Art. 98.

L'Amministrazione esercita la vigilanza sulle agenzie, ed a tale scopo ha facoltà di disporre verifiche agli uffici e di chiedere in visione tutti gli atti relativi al funzionamento del servizio.

TITOLO III.

Collettorie e servizi di portalettere rurale.

Art. 99.

Il possesso del grado di cultura richiesto per i posti di collettore, portalettere rurale, sostituto collettore, sostituto portalettere rurale, ed agente provvisorio, si comprova mediante certificato, rilasciato dalla competente autorità scolastica, dal quale risulti che gli aspiranti a tali posti hanno compiuto il corso elementare inferiore ovvero hanno istruzione equivalente.

L'Amministrazione si riserva, però, la facoltà di sottoporre l'aspirante ad una prova, per accertare se egli possegga l'istruzione adeguata al posto cui aspira.

Art. 100.

I concorsi per i posti di collettore e di portalettere rurale con retribuzione superiore a L. 4000 annue sono indetti con inserzione in una pubblicazione ufficiale dell'Amministrazione postale e telegrafica, indicando il posto messo a concorso, la retribuzione ad esso assegnata, ed il termine utile per la presentazione delle relative domande.

I bandi di tali concorsi, nonchè quelli per i posti di collettore e di portalettere rurale con retribuzione fino a L. 4000 annue, sono affissi nella sede della Direzione compartimentale o provinciale da cui dipende il posto messo a concorso, e indicano:

a) il posto messo a concorso e la relativa retribuzione;

b) le condizioni particolari necessarie per l'ammissione al concorso stesso;

c) i documenti da allegare a corredo della domanda per comprovare che gli aspiranti, alla data del bando, si trovino in possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso medesimo.

Art. 101.

I concorrenti ai posti di collettore o di portalettere rurale, riconosciuti idonei, sono classificati in separate graduatorie, per ciascun posto, formate dalla Commissione compartimentale o provinciale delle ricevitorie.

La decisione della Commissione diviene esecutiva col visto di approvazione del Ministro per le comunicazioni, il quale può procedere alla revisione della graduatoria di merito, sentita la Commissione centrale delle ricevitorie.

Art. 102.

Ai concorsi per i posti di collettore o di portalettere rurale con retribuzione fino a L. 4000, possono prendere parte, osservandosi nel giudizio di merito l'ordine di preferenza risultante dalla seguente elencazione:

a) gli invalidi riconosciuti tali per una delle cause indicate all'art. 20 del presente regolamento;

b) gli agenti rurali effettivi in servizio;

c) gli agenti rurali provvisori che in tale qualità abbiano prestato lodevole servizio almeno per un anno;

d) i sostituti, per almeno tre anni, di collettore e di portalettere rurale;

e) gli agenti appartenenti alle categorie sopra indicate aventi anzianità di servizio inferiore a quella stabilita dalle lettere *c*) e *d*);

f) gli estranei all'Amministrazione, che non si trovino nelle condizioni previste dalla precedente lettera *a*), e che non abbiano superato, alla data del bando, il 39° anno di età.

Art. 103.

Ai concorsi per i posti di collettore o di portalettere rurale con retribuzione superiore a L. 4000, possono prendere parte, osservandosi nel giudizio di merito l'ordine di preferenza risultante dalla seguente elencazione:

a) gli agenti rurali effettivi in servizio che in tale qualità abbiano prestato lodevolmente l'opera loro almeno per due anni;

b) gli agenti rurali provvisori che in tale qualità abbiano prestato lodevole servizio almeno per due anni;

c) i sostituti di agenti rurali, che, per almeno cinque anni abbiano prestato lodevole servizio.

Nel caso il concorso vada deserto o comunque il posto non sia conferito, sarà bandito un secondo concorso seguendo le norme previste dall'articolo precedente.

Art. 104.

Nella classifica dei concorrenti ai posti di collettore o di portalettere rurale, in ciascuna delle categorie previste dai precedenti articoli 102 e 103, le benemerenze di guerra e della causa nazionale sono valutate, a parità di merito, secondo l'ordine di preferenza stabilito dall'art. 1 del R decreto-legge n. 1176 del 5 luglio 1934.

Art. 105.

Il termine stabilito dal primo comma dell'art. 328 del Codice, per la presentazione delle domande, decorre dalla vacanza del posto, indistintamente per tutti gli interessati, anche se taluno di essi possa aspirare al posto soltanto in via subordinata.

Art. 106.

Al collettore ed al portalettere rurale deve essere notificata, con preavviso di tre mesi, la soppressione del posto.

Ove l'interessato ne faccia richiesta, il posto conferibile ai sensi dell'art. 326 lettera *c*) del Codice può essere d'importanza anche minore di quello soppresso.

Art. 107.

L'Amministrazione fornisce gratuitamente alle collettorie le piastre e cassette di impostazione, i sacchi, le ceste, le bilance, gli stampati ed i registri, i timbri e lo stemma a leggenda per la collettoria.

Le riparazioni, quando il deterioramento non sia imputabile al collettore, sono a carico dell'Amministrazione.

Il collettore deve provvedere a proprie spese al fitto e all'arredamento del locale, ed a quanto occorre per il servizio della collettoria.

I collettori ed i portalettere rurali sono tenuti con la loro retribuzione al pagamento dei contributi e dei premi di assicurazione dovuti all'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici.

Può essere consentito che il collettore, sotto la sua responsabilità, disimpegni nella propria abitazione il servizio, purchè ne assicuri il regolare andamento.

Art. 108.

La retribuzione ai collettori ed ai portalettere rurali, sia effettivi che provvisori, è corrisposta per la durata di servizio effettivamente prestato, da accertarsi sotto la propria responsabilità da chi è preposto all'ufficio od alla ricevitoria cui l'agente è addetto.

Tale retribuzione non è cedibile.

Art. 109.

Per i prolungamenti di orario delle collettorie, disposti in via continuativa, è corrisposto un compenso pari alla metà di quello stabilito per il prolungamento, in via continuativa, dell'orario delle ricevitorie.

Art. 110.

Ai collettori ed ai portalettere rurali, è applicabile, oltre l'ammenda e la diffida previste dall'art. 70 del presente regolamento, la penale fino ad un ventesimo della retribuzione, nei casi seguenti:

a) persistenza nelle mancanze che abbiano dato luogo all'applicazione dell'ammenda superiore a L. 20, o della diffida, ovvero maggiore gravità della mancanza;

b) ripetuta inosservanza dell'orario o dell'itinerario fissato dalla Direzione compartimentale o provinciale, od assenza arbitraria dal servizio, quando ne sia derivato nocumento pubblico o privato;

c) ripetuto impiego di persone non autorizzate per il recapito a domicilio della corrispondenza;

d) mancata o ritardata consegna alla ricevitoria di oggetti inesitati;

e) richiesta di mance o di regalie;

f) negligenza che comunque nuoccia all'interesse del servizio;

g) fatti, anche riguardanti la condotta privata dell'agente rurale, che tornino a disdoro dell'Amministrazione;

h) ritardato versamento alla ricevitoria delle somme comunque riscosse per conto dell'Amministrazione;

i) rifiuto di obbedienza agli ordini impartiti dai superiori per l'adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di servizio;

l) inosservanza del segreto di ufficio, quando ne sia derivato nocumento pubblico o privato, e non si verifichi l'ipotesi della violazione del segreto sulla corrispondenza privata;

m) mancanze in genere di gravità consimile.

Art. 111.

La risoluzione del rapporto di servizio per perdita di fiducia da parte dell'Amministrazione è applicabile ai collettori ed ai portalettere rurali nei casi seguenti:

a) persistenza nelle mancanze che abbiano dato luogo all'applicazione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, ovvero della destinazione ad altra residenza, o maggiore gravità delle mancanze;

b) inosservanza del segreto d'ufficio, quando ne sia derivato grave nocumento pubblico o privato;

c) violazione del segreto sulla corrispondenza privata, distruzione o sottrazione di oggetti in genere affidati all'Amministrazione, ovvero di documenti ufficiali, sempre quando non ricorrano i casi previsti dall'art. 308 del Codice;

d) persistente violazione dell'obbligo della residenza;

e) volontario abbandono del servizio, in modo che questo venga a mancare, quando non si verifichi l'ipotesi prevista dall'art. 306 del Codice;

f) assunzione di cariche od occupazioni incompatibili, nonostante ne sia stata chiesta e negata l'autorizzazione, ovvero mancata rinuncia ad esse nel termine stabilito con la notifica della relativa intimazione;

g) mancanze dalle quali risulti comunque nel responsabile la riprovevole condotta in genere, od il difetto di senso morale o di rettitudine, o colpa grave nell'adempimento degli obblighi di servizio;

h) fatti che abbiano dato luogo a sentenza di condanna, passata in giudicato, a pena restrittiva della libertà personale per delitto, quando la risoluzione del rapporto di servizio non si operi di diritto.

Art. 112.

La Commissione compartimentale o provinciale può applicare, nei confronti dei collettori e dei portalettere rurali, anche provvedimenti meno gravi di quelli attribuiti alla sua competenza.

Il visto di esecutorietà, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 334 del Codice, è richiesto in tutti i casi nei quali al collettore o portalettere rurale, sia stato contestato un fatto che possa importare la risoluzione del rapporto di servizio.

Art. 113.

All'agente rurale, allontanato dal posto per gravi motivi, può essere corrisposta, in caso di riammissione in servizio, una indennità che comunque non superi la retribuzione relativa alla durata del temporaneo allontanamento.

Il provvedimento è adottato su proposta della Commissione centrale delle ricevitorie.

Art. 114.

A sostituire i collettori ed i portalettere rurali temporaneamente allontanati dal servizio, oppure autorizzati a stare assenti per un periodo di durata superiore ad un mese, sono assunti agenti provvisori retribuiti direttamente dall'Amministrazione, ancorchè rivestano la qualità di sostituto di agente rurale.

Art. 115.

Nella scelta degli agenti provvisori, hanno titolo preferenziale, fra gli aspiranti idonei, i successibili al posto del collettore o del portalettere rurale, od il loro sostituto.

Art. 116.

Gli agenti, provvisoriamente incaricati dei servizi di collettore e di portalettere rurale, hanno tutte le attribuzioni e gli obblighi degli agenti effettivi.

Essi possono in ogni tempo, a discrezionale giudizio dell'Amministrazione, essere esonerati dall'incarico senza alcun indennizzo.

Art. 117.

Il periodo di riposo da concedersi, compatibilmente con le esigenze di servizio, ai collettori, ai portalettere rurali ed agli agenti provvisori, i quali siano in servizio effettivo da almeno un anno, è stabilito nel limite massimo di quindici giorni nell'anno solare.

Art. 118.

Per tutto quanto non è disposto dal presente titolo in materia disciplinare, valgono, per i collettori e portalettere rurali, in quanto applicabili, le norme contenute nella Sezione III del Capo II del precedente Titolo II.

Valgono egualmente, in quanto applicabili, per i detti agenti, le disposizioni degli articoli 25, 29, 39 e 48 del presente regolamento.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 119.

Il titolo di studio previsto dalla lettera *d*) e dall'ultimo comma dell'art. 280 del Codice, per la nomina a ricevitore, non è richiesto per coloro i quali al 1° luglio 1936 avessero già conseguito tale nomina od avessero acquistato titolo ad ottenerla.

Parimenti, il titolo di studio prescritto dalle disposizioni citate nel precedente comma non è richiesto nei riguardi di coloro i quali al 1° luglio 1936 avessero già prestato servizio in qualità di gerente, per conservare od ottenere altro analogo incarico.

Coloro i quali al 1° luglio 1936 avessero già conseguito la nomina a supplente, sono del pari dispensati, per conservare l'incarico od ottenerne altro analogo, dal titolo di studio previsto dall'art. 314 lettera *e*) del Codice.

Art. 120.

I posti di ricevitore, di collettore o di portalettere rurale resisi vacanti anteriormente al 1° luglio 1936, nonchè quelli per i quali le dimissioni del cessante siano state accettate anteriormente alla data medesima, sono conferiti agli eventuali aspiranti per successione, in base alle norme vigenti al 30 giugno 1936.

Art. 121.

A favore degli aspiranti i quali, alla data di pubblicazione del presente regolamento, abbiano compiuto il prescritto periodo di servizio, il termine stabilito dagli articoli 288 e 328 del Codice, per la presentazione delle domande degli aventi titolo alla ricevitoria in base alla lettera *a*) dell'articolo 285, od al posto di collettore o di portalettere rurale in base alla lettera *a*) dell'art. 326 del Codice medesimo, decorre, anzichè dalla vacanza del posto da conferire, dalla data anzidetta.

In tali casi, si tiene conto della retribuzione assegnata al 1° luglio 1936.

Art. 122.

Gli uffici di 1ª classe esistenti al 1° luglio 1936 assumono, da tale data, la denominazione di ricevitorie principali.

Art. 123.

Per l'assegnazione delle ricevitorie indicate nel R. decreto-legge n. 1990 del 3 dicembre 1934, restano in vigore, secondo le norme contenute nel decreto medesimo, le facoltà conferite al Ministro per le comunicazioni.

Art. 124.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

REGIO DECRETO 25 novembre 1937-XVI, n. 2162.

Norme per la disciplina della monta girovaga e per la preventiva approvazione dei cavalli e degli asini stalloni destinati alla monta privata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 17 e 18 della legge organica sulla produzione zootecnica 29 giugno 1929, n. 1366, che rispettivamente autorizzano il Ministro per l'economia nazionale ad emanare disposizioni intese a disciplinare, ed anche a vietare, la monta girovaga, e ad estendere, mediante decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per la guerra, l'obbligo della preventiva approvazione anche degli stalloni destinati alla monta privata;

Visto il successivo art. 19, che stabilisce le penalità per le infrazioni alle disposizioni da emanare, in applicazione degli articoli 17 e 18 suddetti, determinando anche la misura dell'ammenda prevista a carico dei contravventori;

Visto il R. decreto 3 settembre 1926, n. 1642, che approva il regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1550, portante disposizioni per la produzione equina;

Vista la mozione approvata dalla Corporazione della zootecnia e della pesca nella sessione 20-24 novembre 1936-XV;

Vista la mozione approvata dal Comitato tecnico corporativo per la disciplina dell'attività economica riferentesi alla produzione zootecnica, nell'adunanza 23 aprile 1937-XV;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La monta girovaga di cavalli ed asini stalloni è vietata in tutto il territorio del Regno.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può, tuttavia, su proposta del Deposito cavalli stalloni competente per territorio, consentire, anno per anno, l'esercizio della monta girovaga in quelle zone nelle quali le esigenze della produzione equina locale lo richiedano, e limitatamente a quei riproduttori che siano approvati dalla Commissione di visita di cui all'articolo 15 della legge 29 giugno 1929, n. 1366.

Art. 2.

Coloro che, ai sensi del precedente articolo, sono autorizzati ad esercitare la monta girovaga non possono adoperare per qualsiasi uso, durante le soste o negli spostamenti di stalloni approvati, altri cavalli od asini interi non approvati.

Art. 3.

Nel certificato di approvazione viene indicata la zona nella quale il riproduttore può essere adibito alla monta girovaga. Tale zona può essere anche limitata ad una parte del territorio provinciale.

Art. 4.

Coloro che intendono destinare cavalli od asini stalloni alla monta girovaga debbono inviare la domanda per la preventiva approvazione al presidente della Commissione di visita.

Nella domanda, da compilarsi con le modalità di cui all'art. 2 del R. decreto 3 settembre 1926, n. 1642, deve essere altresì indicata la zona in cui si intende esercitare la monta girovaga.

Art. 5.

L'obbligo della preventiva approvazione è esteso anche ai cavalli ed agli asini stalloni destinati alla monta privata.

Art. 6.

Per l'approvazione degli stalloni destinati alla monta girovaga nonchè per quelli destinati alla monta privata, si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nell'anzidetto R. decreto 3 settembre 1926, n. 1642,

Art. 7.

In caso di trasgressione alle norme del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 della legge 29 giugno 1929, n. 1366.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 182. — MANCINI.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1937-XVI, n. 2163.

Composizione della Commissione esaminatrice per gli esami di concorso per il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali dei Corpi del Genio navale, Armi navali, Sanitario e di Commissariato militare marittimo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, sull'ordinamento dei Corpi militari della Regia marina, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493;

Visti i Regi decreti 16 maggio 1929-VII, n. 989, 25 giugno 1936-XIV, n. 1300, e 8 aprile 1937-XV, n. 568, con i quali sono state approvate le norme per gli esami di concorso per il reclutamento e per l'avanzamento degli ufficiali del Corpo del Genio navale della Regia marina;

Visti i Regi decreti 18 aprile 1929-VII, n. 747, 16 maggio 1929-VII, n. 990, 27 luglio 1934-XII, n. 1320, e 3 maggio 1937-XV, n. 785, coi quali sono state approvate le norme per gli esami di concorso per il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle armi navali;

Visti i Regi decreti 30 novembre 1913, n. 1368, 30 giugno 1921, n. 1122, 6 maggio 1928-VI, n. 1553, 25 aprile 1929-VII, n. 844, e 8 aprile 1937-XV, n. 573, nonchè i Regi decreti 5 luglio 1923, n. 1503, 25 aprile 1929, n. 852, e 8 aprile 1937, n. 574, con i quali sono state approvate le

norme per gli esami di concorso per il reclutamento e per l'avanzamento degli ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo;

Visto il R. decreto 8 ottobre 1936-XIV, n. 1895, che approva le norme per gli esami di concorso per il reclutamento e per l'avanzamento degli ufficiali del Corpo di commissariato militare marittimo;

Sentito il Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Negli esami di concorso per il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali dei Corpi del Genio navale, delle Armi navali, Sanitario e di Commissariato militare marittimo, le Commissioni esaminatrici sono presiedute dagli ufficiali generali previsti dalle norme in vigore relative ai singoli concorsi.

Il Ministro per la marina ha facoltà di affidare la presidenza di tali Commissioni ad un ufficiale ammiraglio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 166. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 settembre 1937-XV, n. 2164.

Riconoscimento, agli effetti civili, del raggruppamento provvisorio delle parrocchie di S. Croce e S. Pietro Apostolo nella frazione di S. Pietro a Siepi del comune di Cava dei Tirreni (Salerno).

N. 2164. R. decreto 23 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Cava e Sarno in data 31 marzo 1937, relativo al raggruppamento provvisorio delle parrocchie di S. Croce e di S. Pietro Apostolo, entrambe nella frazione di S. Pietro a Siepi del comune di Cava dei Tirreni (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 23 settembre 1937-XV, n. 2165.

Riconoscimento della personalità giuridica della Curia generalizia dell'Ordine degli Agostiniani « Recolletti », con sede in Roma.

N. 2165. R. decreto 23 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Curia generalizia dell'Ordine degli Agostiniani « Recolletti », con sede in Roma, via Sistina n. 11.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 23 settembre 1937-XV, n. 2166.

Dichiarazione formale dei fini di n. 11 Confraternite della provincia di Vicenza.

N. 2166. R. decreto 23 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi di n. 11 Confraternite della provincia di Vicenza.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 23 settembre 1937-XV, n. 2167.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Barbarano (Vicenza).

N. 2167. R. decreto 23 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Barbarano (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 23 settembre 1937-XV, n. 2168.

Dichiarazione formale dei fini delle Confraternite della Beata Vergine dei Sette Dolori, in Bagnacavallo, e del SS.mo Sacramento, in Ravenna.

N. 2168. R. decreto 23 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle Confraternite della Beata Vergine dei Sette Dolori, in Bagnacavallo, e del SS.mo Sacramento, in Ravenna.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1937 - Anno XVI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 21 dicembre 1937-XVI.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale di prestiti di Villanova Tulo (Nuoro).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di sciogliere e mettere in liquidazione la Cassa rurale di prestiti di Villanova Tulo (Nuoro) secondo le norme previste nel capo VIII del citato testo unico;

Considerato che la situazione dell'azienda predetta rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti di Villanova Tulo (Nuoro) e la Cassa stessa è messa in liquidazione secondo le norme contemplate

dal capo VIII del testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1937-XVI.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione presentata dalla Società anonima « Assicurazioni Generali », con sede in Trieste.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato col R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società anonima « Assicurazioni Generali », con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri, dei premi lordi e delle riserve matematiche;

Decreta:

È approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la tariffa di assicurazione presentata dalla Società anonima « Assicurazioni Generali », con sede in Trieste, relativa all'assicurazione complementare di una rendita temporanea dovuta in caso d'invalidità assoluta e permanente, verificatasi in un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: RICCI.

(4503)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1937-XVI.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione presentata dalla Società « Reale Mutua », con sede in Torino.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società « Reale Mutua » di assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche nonchè dei premi lordi;

Decreta:

È approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la tariffa di assicurazione, presentata dalla Società « Reale Mutua » di assicurazione, con sede in Torino, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile immediatamente alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro un'epoca prestabilita, abbinata all'ammortamento assicurativo di un prestito concesso all'assicurato al momento della stipulazione del contratto.

Roma, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: RICCI.

(4505)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 11 settembre 1937-XV venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella Ricevitoria postale di Gazzano, provincia di Reggio Emilia.

(4432)

Si comunica che il giorno 16 settembre 1937-XV venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella Ricevitoria postale di Ganda in Val Martello, provincia di Trento.

(4433)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 259

Media dei cambi e dei titoli

del 29 dicembre 1937-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	95 —
Francia (Franco)	64,55
Svizzera (Franco)	439,50
Argentina (Peso carta)	5,585
Belgio (Belga)	3,225
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,75
Danimarca (Corona)	4,241
Norvegia (Corona)	4,771
Olanda (Fiorino)	10,565
Polonia (Zloty)	360,25
Portogallo (Scudo)	0,8[illegible]36
Svezia (Corona)	4,8975
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5919
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,2002
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	74,50
Id. 3,50 % (1902)	72,40
Id. 3,00 % Lordo	52,075
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,025
Rendita 5 % (1935)	94,825
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,175
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,025
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,10
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,85
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,30
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,20

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 260

Media dei cambi e dei titoli
del 30 dicembre 1937-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	95 —
Francia (Franco)	64,50
Svizzera (Franco)	439,50
Argentina (Peso carta)	5,585
Belgio (Belga)	3,225
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,78
Danimarca (Corona)	4,241
Norvegia (Corona)	4,771
Olanda (Fiorino)	10,57
Polonia (Zloty)	360,25
Portogallo (Scudo)	0,8636
Svezia (Corona)	4,8975
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5919
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,2002
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	74,50
Id. 3,50 % (1902)	72,40
Id. 3,00 % Lordo	52,05
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,775
Rendita 5 % (1935)	94,825
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,20
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101 —
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,075
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,825
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,30
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,275

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Villanova Tulo (Nuoro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti di Villanova Tulo (Nuoro) e dispone la messa in liquidazione della Cassa stessa secondo le norme previste nel capo VIII del citato testo unico;

Dispone:

Il rag. Antonio Usai è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Villanova Tulo (Nuoro) ed i signori Tommaso Pili fu Melchiorre, Andrea Piredda ed Emilio Demuru fu Luigi sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(2)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso per esami di merito distinto ad otto posti di 1° ispettore metrico (gruppo B, grado 9°) nel ruolo del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre, 30 dicembre 1923, nn. 2395 e 3084 ed 8 maggio 1924, n. 843, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto l'art. 108 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto-legge 6 giugno 1929, n. 1024, contenente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Visto il proprio decreto 30 luglio 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto successivo, registro n. 2 Corporazioni, foglio 291, con il quale fu approvata la graduatoria del precedente esame per merito distinto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami di merito distinto ad otto posti di 1° ispettore metrico (gruppo *B*, grado 9°) nel ruolo del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Gli esami avranno luogo in Roma in giorni che verranno fissati con successivo provvedimento.

Art. 2.

Saranno ammessi al concorso i funzionari metrici, che, alla data del presente decreto abbiano compiuto almeno otto anni di effettivo servizio complessivo nei gradi 10° e 11°, tenendo conto del periodo di prova, del servizio militare prestat durante la guerra 1915-1918 e di quello prestato dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato che hanno partecipato alle operazioni militari nelle Colonie dell'A. O. valutato a norma delle disposizioni vigenti, nonchè del periodo di appartenenza ai Fasci di combattimento anteriore alla data del 28 ottobre 1922.

Art. 3.

I funzionari, di cui sopra, che intendano prendere parte al concorso, debbono presentare domanda in carta da bollo da L. 6 alla Direzione generale del personale della previdenza e del collocamento, divisione metrica, non più tardi del 28 febbraio 1938-XVI.

Art. 4.

I concorrenti, che saranno dal Consiglio di amministrazione riconosciuti meritevoli di essere ammessi al concorso, dovranno sostenere quattro prove scritte, di cui una pratica, ed una orale sul programma annesso al presente decreto.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale verrà nominata la Commissione esaminatrice, composta di cinque membri a norma dell'art. 41 del citato R. decreto 2960. La Commissione sarà presieduta da un consigliere di Stato o da un consigliere della Corte dei conti. Funzionerà da segretario un impiegato dipendente dal Ministero, di grado non inferiore al 9°.

Art. 6.

Le prove scritte e la prova orale verranno tenute e giudicate secondo le norme fissate dall'art. 42 del ripetuto R. decreto n. 2960.

I candidati presentatisi al concorso e non riusciti vincitori, ma che vi abbiano riportati i punti stabiliti nel 2° comma del citato art. 42, saranno dispensati dal sostenere l'esame di idoneità e verranno collocati in unica graduatoria con i vincitori del successivo esame di idoneità, a norma di quanto dispone l'ultimo comma dell'art. 42 predetto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 novembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: LANTINI.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI

di merito distinto degli ispettori metrici, a termini dell'art. 40 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

PROVA I.

Parte amministrativa. — (Testo unico delle leggi metriche - Regolamento sul servizio metrico in data 31 gennaio 1909, n. 242 Istruzioni amministrative - Decisioni di massima - Giurisprudenza).

Commenti e proposte di eventuali modificazioni del servizio, o di un ramo del servizio, quali possono essere risultate dall'esperienza personale del funzionario, con raffronti sull'organizzazione del servizio stesso in altri Stati.

PROVA II.

Metrologia. — Metodi e strumenti per la verificazione dei campioni - (Comparatori - Bilance di precisione - Pesiere - Termometri).

PROVA III.

Saggio dei metalli preziosi. — (Metalli preziosi - proprietà fisiche e chimiche - leghe - metodi di saggio).

PROVA IV (pratica).

Parte tecnica. — Teoria e costruzione degli strumenti metrici. Progetto di uno strumento metrico, oppure studio e discussione di uno strumento già costruito, in base allo strumento effettivo oppure in base al disegno. (Strumento per pesare composto - bilancia automatica - misuratore di gas - misuratore di carburanti).

PROVA ORALE.

Parte amministrativa.

Leggi sul servizio metrico e sul saggio dei metalli preziosi - Regolamenti, istruzioni, decreti e circolari sulla parte amministrativa del servizio - Tabella delle industrie e professioni soggette alla verificazione periodica - Giurisprudenza sul servizio metrico e del saggio - Leggi e regolamenti sul Consiglio di Stato - Leggi e regolamenti sulla contabilità generale dello Stato e sulla Corte dei conti - Fondamenti di diritto corporativo.

Metrologia.

Metro internazionale - Sistema assoluto e sistema pratico di misura - Metodi e strumenti per la verificazione dei campioni:

1° *lunghezza* (Nonio - diverse specie di comparatori - vite mocrometrica micrometri);

2° *masse e pesi* (Bilancia di precisione - Determinazione del peso, del volume, della capacità - Studio di una pesiera - Strumenti ausiliari - barometro, igrometro, psicrometro);

3° *pressione* (Manometri metallici - Manometro normale - Metodi di verificazione);

4° *temperatura* - Termometro a idrogeno e scala normale - Termometri per usi scientifici, tecnici, clinici, ordinari - Errori di graduazione e di calibro - determinazione dei punti fondamentali - verificazione completa di un termometro.

Teoria degli errori accidentali - (Errore probabile - errore medio - scostamenti - peso).

Saggio e marchio dei metalli preziosi.

Proprietà fisiche e chimiche dei metalli preziosi - Giacimenti - Estrazione - Leghe - Metodi di saggio delle leghe di argento, di oro, di platino (paragone per coppellazione - per via umida) - Saggio delle monete di bronzo e nichelio - Saggio delle terre di lavorazione - Monete false (perizie ed analisi).

Generalità sull'analisi quantitativa volumetrica.

Parte tecnica.

Regolamenti, istruzioni, decreti e circolari sulla parte tecnica del servizio.

Cenni storici sul sistema metrico decimale dal punto di vista scientifico e tecnico sull'organizzazione del servizio dei pesi e delle misure nei principali Stati civili - Ufficio metrico internazionale - Prototipi internazionali e nazionali.

Teoria e costruzione degli strumenti metrici (strumenti per pesare - misuratori di gas - misuratori di carburanti).

Procedimenti sperimentali per la verificazione prima e periodica dei pesi, delle misure, degli strumenti per pesare ordinari e automatici, dei misuratori dei gas, dei misuratori di carburanti.

Roma, addì 16 novembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: LANTINI.

(4500)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di medico condotto.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, 1° comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

1. — Sede Cuneo per le provincie di Imperia e Cuneo:

Presidente:

Cibrario dott. Guido, vice prefetto.

Membri:

Cosco Mazzucca dott. Luigi, medico provinciale;
Bonanno prof. Antonio, docente in patologia medica;
Delfino prof. Eugenio, docente in patologia chirurgica;
Gasco Giovanni, medico condotto.

Segretario:

De Marchi dott. Alberto, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

2. — Sede Torino per le provincie di Torino e Aosta:

Presidente:

Marongiu dott. Giovan Battista, vice prefetto.

Membri:

Garofani dott. Giulio, medico provinciale;
Bobbio prof. Luigi, primario ospitaliero;
Quarelli prof. Gustavo, docente patologia medica;
Bongioanni dott. Giuseppe, medico condotto.

Segretario:

Marchegiano dott. Silvio, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

3. — Sede Novara per le provincie di Novara e Vercelli:

Presidente:

Campanelli dott. Domenico, vice prefetto;

Membri:

De Socio dott. Giuseppe, medico provinciale;
Pietra prof. Paolo, docente patologia medica;
Paroli prof. Giovanni, docente clinica ostetrica;
Tosi dott. Pietro, medico condotto.

Segretario:

Prestamburgo dott. Carlo, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

4. — Sede Alessandria per le provincie di Alessandria e Asti:

Presidente:

Richard dott. Annibale, vice prefetto;

Membri:

Monti dott. Giuseppe, medico provinciale;
Ferrari prof. Tullio, docente in clinica ostetrica;
Poggio prof. Edoardo, docente in clinica medica;
Goria dott. Giovanni, medico condotto.

Segretario:

Cerulli dott. Ettore, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

5. — Sede Como per le provincie di Como e Varese:

Presidente:

Stranieri dott. Federico, vice prefetto.

Membri:

Solimena dott. Giovanni, medico provinciale;
Benvenuti prof. Ezio, docente clinica medica;
Pensa prof. Gennaro, docente clinica chirurgica;
Cornelio dott. Camillo, medico condotto.

Segretario:

Cavallaro dott. Piero, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

6. — Sede Milano per la provincia di Milano:

Presidente:

Sechi dott. Giacomo, vice prefetto.

Membri:
Piccininni dott. Francesco, medico provinciale;
Nasso prof. Ivo, docente clinica pediatrica;
Castiglioni prof. Giovanni, docente patologia chirurgica;
Marinoni dott. Emilio, medico condotto.

Segretario:
La Selva dott. Giovanni, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

7. — Sede Pavia per la provincia di Pavia:
Presidente:
Cobianchi dott. Giuseppe, vice prefetto.
Membri:
Ghiglione dott. Gian Carlo, medico provinciale;
Ferrara prof. Adolfo, docente clinica medica;
Vercesi prof. Carlo, docente clinica ostetrica;
Cioffari dott. Sàlvatore, medico condotto.

Segretario:
Cupaiuolo dott. Nicola, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

8. — Sede Bergamo per le provincie di Bergamo e Sondrio:
Presidente:
Bonfiglio dott. Aldo, vice prefetto.
Membri:
Canaperia dott. Alberto, medico provinciale;
Clauser prof. Fiorenzo, docente clinica ostetrica;
Minelli prof. Spartaco, primario ospitaliero;
Soprani dott. Mario, medico condotto.

Segretario:
Dicuonzo dott. Domenico, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

9. — Sede Brescia per la provincia di Brescia:
Presidente:
Verlicchi dott. Ugo, vice prefetto.
Membri:
Caporali dott. Mario, medico provinciale;
Pignatti prof. Augusto, docente clinica chirurgica;
Baratozzi prof. Ugo, docente patologia medica;
Rizzo dott. Antonio, medico condotto.
Segretario:
Bocchini Gastone, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

10. — Sede Cremona per le provincie di Cremona e Piacenza:
Presidente:
Amigoni dott. Ferruccio, vice prefetto.

Membri:
Angelillo dott. Francesco, medico provinciale;
Conti prof. Attendolo, docente patologia medica;
Dalla Rosa prof. Ciro, primario ospitaliero;
Francioni dott. Angelo, medico condotto.

Segretario:
Martinelli dott. Nicola, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

11. — Sede Trento per le provincie di Bolzano e Trento:
Presidente:
Pusateri dott. Antonino, vice prefetto.
Membri:
Pugliese dott. Alessandro, medico provinciale;
Dolfin prof. Giulio, docente in patologia medica;
Pezcoller prof. Alessio, docente in clinica chirurgica;
Baldessari dott. Claudio, medico condotto.

Segretario:
Cigolla dott. Arturo, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

12. — Sede Vicenza per le provincie di Verona e Vicenza:
Presidente:
Marigonda dott. Domenico, vice prefetto.
Membri:
Ferrari dott. Giuseppe, medico provinciale;
Pototschnigh prof. Giorgio, primario ospitaliero;
Pezzotti prof. Lorenzo, primario ospitaliero;
Beggiato dott. Michelangelo, medico condotto.
Segretario:
Cucugliata dott. Venanzio, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

13. — Sede Padova per le provincie di Ferrara, Rovigo, Padova:
Presidente:
Vandelli dott. Ermindo, vice prefetto.
Membri:
Carriero dott. Leonardo, medico provinciale;
Maurizio prof. Eugenio, docente clinica ostetrica;
Scimone prof. Vittorio, docente clinica mèdica;
Zatti dott. Carlo, medico condotto.
Segretario:
Biamonti dott. Giuseppe, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

14. — Sede Venezia per le provincie di Belluno-Treviso-Venezia:
Presidente:
Quarelli di Lesegno dott. Carlo-Emanuele, vice prefetto.
Membri:
Messi dott. Gustavo, medico provinciale;
Romani prof. Antonio, docente clinica chirurgica;
Darbella prof. Felice, docente clinica medica;
Magnani dott. Mario, medico condotto.
Segretario:
Liotta dott. Mario, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

15. — Sede Udine per le provincie di Fiume-Gorizia-Pola-Udine:
Presidente:
Froggio dott. Guglielmo, vice prefetto.
Membri:
Moreschini dott. Paolo, medico provinciale;
Dell'Acqua prof. Ugo, docente clinica chirurgica;
Varisco prof. Azzo, docente clinica medica;
Vidal dott. Vittorio, medico condotto.
Segretario:
Mollo dott. Domenico, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

16. — Sede Genova per le provincie di Genova e Savona:
Presidente:
Bellei dott. Ludovico, vice prefetto.
Membri:
Giampalmo dott. Giuseppe, medico provinciale;
Fiori prof. Paolo, docente clinica chirurgica;
Grossi prof. Leonardo, docente patologia medica;
Guano dott. Luigi, medico condotto.
Segretario:
Pasino dott. Giuseppe, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

17. — Sede Modena per le provincie di Mantova e Modena:
Presidente:
Lippi dott. Curzio, vice prefetto.
Membri:
Cesari dott. Luigi, medico provinciale;
Marogna prof. Pietro, docente clinica chirurgica;
Dalla Volta prof. Alessandro, docente patologia medica;
Forattini dott. Paride, medico condotto.
Segretario:
De Victoris Medori dott. Raffaele, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

18. — Sede Parma per le provincie di Parma e Reggio Emilia:
Presidente:
Ercolani dott. Ercole, vice prefetto.
Membri:
Oliari dott. Aceste, medico provinciale;
Razzaboni prof. Giovanni, docente clinica chirurgica;
Melli prof. Guido, docente clinica medica;
Lesignoli dott. Giuseppe, medico condotto.
Segretario:
Palermo dott. Biagio, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

19. — Sede Bologna per le provincie di Bologna e Ravenna:
Presidente:
Guerra dott. Antonio, vice prefetto.

Membri:

Addari dott. Francesco, medico provinciale;
Romiti prof. Zosimo, primario ospitaliero;
Alzona prof. Federico, docente patologia medica;
Fanelli dott. Giorgio, medico condotto.

Segretario:

Finizio Salvatore, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

20. — Sede Forlì per le provincie di Forlì e Pesaro:

Presidente:

Petrignani dott. Giovanni, vice prefetto.

Membri:

Santelmo dott. Callisto, medico provinciale;
Mondolfo prof. Emanuele, docente patologia medica;
Solieri prof. Sante, docente clinica chirurgica;
Pavone dott. Gaetano, medico condotto.

Segretario:

Capasso dott. Francesco, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

21. — Sede Pisa per le provincie di Livorno e Pisa:

Presidente:

Taddeucci dott. Carlo, vice prefetto.

Membri:

Pasero dott. Costantino, medico provinciale;
Arrigoni prof. Riccardo, docente patologia medica;
Batini prof. Ettore, docente clinica ostetrica;
Di Paco dott. Pietro, medico condotto.

Segretario:

Marchione dott. Gildo, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

22. — Sede Firenze per la provincia di Firenze:

Presidente:

Mazzolani dott. Ugo, vice prefetto.

Membri:

Franchetti dott. Augusto, medico provinciale;
Bartoli prof. Ottorino, docente clinica chirurgica;
Montagnani prof. Mario, docente patologia medica;
Sanguinetti dott. Guglielmo, medico condotto.

Segretario:

Bassi dott. Giovanni, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

23. — Sede Lucca per le provincie di Lucca-Massa-Pistoia-Spezia:

Presidente:

Sestini dott. Francesco, vice prefetto;

Membri:

Romano dott. Angelo, medico provinciale;
Bolaffi prof. Aldo, docente patologia medica;
Vignolo prof. Quinto, docente clinica chirurgica;
Angeloni dott. Giuseppe, medico condotto.

Segretario:

Palisi dott. Vincenzo, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

24. — Sede Siena per le provincie di Arezzo, Grosseto e Siena:

Presidente:

Bussetti dott. Stefano, vice prefetto.

Membri:

Giraldi dott. Enea, medico provinciale:
Spirito prof. Francesco, docente clinica ostetrica;
Romani prof. Dario, docente patologia medica;
Tozzi dott Gino, medico condotto.

Segretario:

Vegni dott. Mario, segretario nell'Amministrazione dell'interno.

25. — Sede Ancona per le provincie di Ancona e Perugia:

Presidente:

Vacca de Dominicis dott. Arturo, vice prefetto.

Membri:

Frongia dott. Mario, medico provinciale;
Baccarani prof. Umberto, docente clinica medica;
Gusso prof. Aldo, docente clinica ostetrica;
Fiorini dott. Luigi, medico condotto.

Segretario:

Sciacca dott. Arnaldo, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

26. — Sede Macerata per le provincie di Ascoli Piceno, Macerata e Teramo:

Presidente:

D'Eufemia dott. Umberto, vice prefetto.

Membri:

De Lillo dott. Giuseppe, medico provinciale;
Jacarelli, prof. Enrico, docente patologia medica;
Marsili prof. Ettore, primario ospitaliero;
Lorenzini dott. Riccardo, medico condotto.

Segretario:

Ricottilli Tito, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

27. — Sede Pescara per le provincie di Campobasso e Pescara:

Presidente:

Longo dott. Pasquale, vice prefetto.

Membri:

Palma dott. Giuseppe, medico provinciale;
Paolini prof Renato, docente patologia medica;
Marinacci prof. Sertorio, docente patologia chirurgica;
Jachini dott. Giuseppe, medico condotto.

Segretario:

Capasso dott. Carlo, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

28. — Sede Rieti per le provincie di Rieti, Terni e Viterbo:

Presidente:

Terzi dott. Rocco, vice prefetto.

Membri:

Ciocchi dott. Armando, medico provinciale;
Battistelli prof. Luigi, primario ospitaliero;
Baroni prof. Luigi, primario ospitaliero;
Colarieti dott. Concetto, medico condotto.

Segretario:

Giuliani dott. Nicio, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

29. — Sede Roma per le provincie di Roma, Frosinone, Littoria:

Presidente:

Speciale dott. Rosario, vice prefetto.

Membri:

Frongia dott. Ermenegildo, medico provinciale;
Cherubini prof. Lorenzo, docente in patologia medica;
Gasparro prof. Eugenio, primario ospitaliero;
Cochetti dott. Luigi, medico condotto.

Segretario:

Sganga dott. Santi, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

30. — Sede Aquila per le provincie di Aquila e Chieti:

Presidente:

Ales dott. Silvestro, vice prefetto.

Membri:

Marchi dott. Alberto, medico provinciale;
Natali prof. Giulio, docente patologia medica;
Consoli prof. Donato, docente clinica ostetrica;
Campioni dott. Antonio, medico condotto.

Segretario:

Castellucci dott. Mario, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

31. — Sede Napoli per la provincia di Napoli:

Presidente:

Chiariotti dott. Pietro, vice prefetto.

Membri:

Brigida dott. Paolo, medico provinciale;
Pace prof. Domenico, docente clinica medica;
Calvanico prof. Raffaele, docente clinica ostetrica;
Petilli dott. Ferdinando, medico condotto.

Segretario:

Delli Santi dott. Luigi, consigliere nell'Amministrazione dell'interno.

32. — Sede Salerno per le provincie di Potenza e Salerno:

Presidente:

Spirito dott. Nicola, vice prefetto.

Membri:

Fiore dott. Vito, medico provinciale;
Guglielmi prof. Guglielmo, primario ospitaliero;
Lucibelli prof. Giuseppe, docente clinica medica;
Clemente dott. Domenico, medico condotto.

Segretario:

Ferri dott. Ermanno, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

33. — Sede Benevento per le provincie di Avellino, Benevento e Matera:

Presidente:

Cesareo dott. Giulio, vice prefetto.

Membri:

Beneduce dott. Giovanni Battista, medico provinciale;
Guerriero prof. Carmine, docente clinica chirurgica;
Annecchino prof. Francesco Paolo, docente clinica medica;
Principe dott. Antonio, medico condotto.

Segretario:

Ferrara dott. Alfonso, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

34. — Sede Bari per le provincie di Bari e Foggia:

Presidente:

Castrogiovanni dott. Carmelo, vice prefetto;

Membri:

Sica dott. Mario, medico provinciale;
Ferranini prof. Luigi, docente clinica medica;
Righetti prof. Carlo, docente clinica chirurgica;
De Benedictis dott. Giuseppe, medico condotto.

Segretario:

Savastano dott. Raffaele, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

35. — Sede Lecce per le provincie di Brindisi, Lecce e Taranto:

Presidente:

De Rosa dott. Emanuele, vice prefetto.

Membri:

Marenzi dott. Luigi, medico provinciale;
Angelelli prof. Onofrio, docente clinica chirurgica;
Montanari prof. Arrigo, docente clinica medica;
Presicce dott. Gregorio, medico condotto.

Segretario:

Cimadomo dott. Michele, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

36. — Sede Reggio Calabria per le provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria:

Presidente:

D'Andrea dott. Alberto, vice prefetto.

Membri:

Rossi dott. Pietro, medico provinciale;
Carossini prof. Giovanni, docente clinica chirurgica;
Stilo prof. Antonio, docente patologia medica;
Mollica dott. Edoardo, medico condotto.

Segretario:

Brunetti dott. Ugo, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

37. — Sede Messina per le provincie di Agrigento, Enna, Messina:

Presidente:

Moscato dott. Giovanni, vice prefetto.

Membri:

Ferrara dott. Vincenzo, medico provinciale;
D'Agata prof. Giuseppe, docente clinica chirurgica;
Izar prof. Guido, docente clinica medica;
Milio dott. Giulio, medico condotto.

Segretario:

Gasparri dott. Domenico, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

38. — Sede Palermo per le provincie di Palermo e Trapani:

Presidente:

Parisi dott. Umberto, vice prefetto.

Membri:

Calamida dott. Enrico, medico provinciale;
Savagnone prof. Ettore, primario ospitaliero;
Leotta prof. Nicola, docente clinica chirurgica;
Foti dott. Alfredo, medico condotto.

Segretario:

Rotigliano dott. Edoardo, consigliere nell'Amministrazione dell'interno.

39. — Sede Catania per le provincie di Caltanissetta, Ragusa, Siracusa e Catania:

Presidente:

Tomaselli dott. Placido, vice prefetto.

Membri:

Ronca dott. Rocco, medico provinciale;
Fichera prof. Salvatore, docente in patologia medica;
Lino prof. Giuseppe, docente clinica chirurgica;
Pagano dott. Salvatore, medico condotto.

Segretario:

Mazza dott. Luigi, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

40. — Sede Cagliari per le provincie di Cagliari, Sassari e Nuoro:

Presidente:

Apicella dott. Alfonso, vice prefetto.

Membri:

Pandolfini dott. Vittorio, medico provinciale;
Setzu prof. Giuseppe, primario ospitaliero;
Putzu prof. Francesco, docente clinica chirurgica;
Pirastu dott. Virgilio, medico condotto.

Segretario:

De Magistris dott. Casimiro, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

Le Commissioni giudicatrici inizieranno in tutto il Regno i loro lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo di tutte le Prefetture interessate.

Roma, addì 14 dicembre 1937 - Anno XVI

p. Il Ministro: BUFFARINI.

(4539)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.